Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Venerdì, 16 novembre — Numero 270

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi. . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Altezza Reale il Duca di Genova, Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11,30, in udienza il signor A. SCHEEL, il quale ha presentato all'Altezza Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Norvegia.

Roma, 16 novembre 1917.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1816 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 406, riguardante la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio per talune categorie di persone sulle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra è data facoltà al ministro per i trasporti marittimi e ferroviari di autorizzare la Direzione generale delle ferrovie dello Stato a rilasciare carte temporanee di libera circolazione sulle ferrovie medesime, o biglietti gratuiti per un solo viaggio, a Missioni, rappresentanze e persone estere, alle quali, su richiesta od a giudizio esclusivo del presidente del Consiglio dei ministri, siano da agevolarsi i viaggi che in comitiva od anche isolatamente debbano compiere in Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — R. BIANCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 1669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna per il Giuba, firmato in Roma il 24 dicembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SONNINO — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per il Giuba.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il Governo di Sua Maestà Britannica, desiderando definire con reciproco vantaggio e con spirito di amicizia e di buon vicinato le questioni di comune interesse relative al regime del fiume Giuba, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno convenuto le disposizioni che seguono, per la istituzione di una Commissione mista, incaricata di effettuare gli accordi intervenuti fra i due Governi, e di fare ulteriori proposte in tutte le materie che si riferiscono al regime del Giuba, ed hanno approvato le norme regolamentari:

a) per il transito doganale terrestre e marittimo fra Chisimaio e la riva sinistra del Giuba;

b) per l'assetto del corso del fiume e delle sue rive;

c) per la navigazione fluviale;

d) per il regime delle acque a scopo d'irrigazione.

Art. 1.

È istituita una Commissione permanente mista, composta di un egual numero di membri italiani e britannici, che saranno nominati rispettivamente dal governatore della Somalia italiana e dal governatore dell'Africa orientale britannica.

La Commissione ha il compito di effettuare gli accordi che seguono per il regime del fiume Giuba, e di fare eventuali ulteriori proposte per regolare le questioni relative al Giuba, di comune interesse per i due Governi, ai quali spetterà valutare tali proposte e procedere agli accordi del caso.

Art. 2.

La Commissione permanente avrà una segreteria composta di due funzionari, uno italiano ed uno inglese, ognuno dei quali abbia, se possibile, buona pratica conoscenza della lingua dell'altro.

Art. 3.

Il commissario regionale italiano di Giumbo ed il commissario provinciale inglese del Jubaland sono membri *ex-officio* della Commissione.

Il presidente sarà, alternativamente, il commissario regionale italiano ed il commissario provinciale inglese, ed in assenza di uno di essi, il più anziano dei membri della Commissione permanente, della rispettiva nazionalità.

Art. 4.

Tutti gli atti della Commissione permanente devono essere mandati dai rispettivi segretari ai propri Governi, per la prescritta via ufficiale.

La Commissione permanente terrà un libro delle minute scritte in italiano ed in inglese, una mezza pagina per ciascuna lingua.

Art. 5.

La Commissione permanente presenterà annualmente uno speciale bilancio per il fiume; esso sarà rimesso dai due governatori ai rispettivi Governi, per l'approvazione della metà della spesa a ciascuno spettante.

Art. 6.

Il Governo italiano ed il Governo britannico approvano il regolamento qui allegato sotto il numero I per il transito doganale terrestre e marittimo fra Chisimaio e la riva sinistra del Giuba. Tale regolamento è ritenuto come facente parte integrale del presente accordo.

Art. 7.

Il Governo italiano ed il Governo britannico approvano il regolamento qui allegato sotto il numero II per l'assetto del corso del Giuba. Tale regolamento è ritenuto come facente parte integrale del presente accordo.

Art. 8.

Il Governo italiano ed il Governo britannico approvano il regolamento qui allegato sotto il numero III per la navigazione del fiume Giuba. Tale regolamento è ritenuto come facente parte integrale del presente accordo,

Art. 9.

Il Governo italiano ed il Governo britannico approvano il regolamento qui allegato sotto il numero IV per il regime delle acque del Giuba derivabili a scopo d'irrigazione. Tale regolamento è ritenuto come facente parte integrale del presente accordo.

Art. 10.

Non potranno essere costruiti sul Giuba nè ponti, nè sbarramenti, nè costruzioni, nè linee aeree, nè altri impedimenti per la navigazione, senza l'approvazione dei due Governi.

Art. 11.

Il presente accordo potrà essere sottoposto a revisione dopo un triennio di esperimento, su proposta di una delle parti contraenti, da avanzarsi entro sei mesi dopo compiuto il triennio.

Fatto in duplice esemplare a Roma, il 24 dicembre 1915.

(L. S.) S. SONNINO.

Allegato I.

Regolamento per il transito doganale fra Chisimaio e la riva sinistra del Giuba.

Art. 1.

Le merci non originarie del protettorato britannico dell'Africa orientale, che vengono sbarcate a Chisimaio per la colonia italiana della Somalia, sono considerate in transito; e per conseguenza esse attraverseranno il territorio inglese senza pagare alcuna tassa o diritto di dogana, ma soltanto un diritto di transito in ragione di un quarto di rupia per collo, per coprire le spese di amministrazione.

Questo diritto di transito graverà sui colli così come sono condi-

zionati nel momento in cui arrivano a Chisimaio a bordo dei piroscafi o di altri natanti, e non sui frazionamenti resi successivamente necessari dalle operazioni di sbarco e di trasporto.

Similmente le merci provenienti dalla Somalia italiana in transito per essere esportate da Chisimaio per mare in un altro territorio che non sia quello del Protettorato britannico nell'Africa orientale, saranno sottoposte allo stesso trattamento. Resta inteso che questo transito potrà effettuarsi soltanto per la via diretta e terrestre fra Chisimaio e Giumbo.

Nel caso di trasporto di legname (tavole, murali, listelli per chiusure di verande, burti, ecc.) o di ferramenti, si intenderà per collo metà del carico usualmente portato da un cammello nel Jubaland.

Art. 2.

Le merci considerate nel precedente articolo, prima di essere messe in transito pel territorio del Jubaland, saranno dichiarate dal proprietario o da un suo rappresentante, ovvero dal capitano o *nacuda* che avrà trasportato il carico, alla dogana inglese di arrivo, la quale rilascerà la bolletta di transito su deposito cauzionale, o su garanzia riconosciuta accettabile.

Compiuto il transito, la dogana inglese di uscita, non riscontrando irregolarità, restituirà il deposito o svincolerà la garanzia.

Tali prescrizioni non riguardano le merci in arrivo a Chisimaio per mare, per trasbordo senza essere sbarcate nel territorio britannico o senza essere destinate ad attraversare il territorio medesimo.

Art. 3.

Prima che il Governo italiano, o chi per lui, non abbia fatto costruire a Chisimaio un magazzino di deposito, le merci importate in transito resteranno in deposito gratuito alla dogana inglese di Chisimaio per dieci giorni nelle condizioni normali, e per venti giorni nei casi di forza maggiore; mentre il deposito gratuito per le merci di esportazione sarà sempre di venti giorni.

Art. 4.

I proprietari delle merci trasportate per vapore e destinate al transito per Chisimaio e Gobwen verso la Somalia italiana, possono preparare le dichiarazioni di transito prima dell'arrivo, e presentarle all'arrivo al sopraintendente doganale a Chisimaio.

Per le merci in transito dalla Somalia italiana attraverso Gobwen e Chisimaio, le necessarie dichiarazioni possono essere fatte in duplicato dai proprietari, a Giumbo o in altri posti della Somalia italiana, prima dell'arrivo delle merci alla dogana di Gobwen. Le dichiarazioni a sostegno delle merci debbono essere presentate al sopraintendente doganale a Gobwen dal proprietario, al suo arrivo in quel posto.

Tali dichiarazioni debbono portare a tergo un certificato rilasciato dal funzionario italiano responsabile, all'effetto dell'imbarco delle merci in transito *bona fide*. Il certificato deve essere firmato dal funzionario italiano, e deve portare il bollo del Governo della Somalia italiana. La dichiarazione originale, dopo firmata dal sopraintendente doganale di Gobwen, sarà consegnata al proprietario delle merci, il quale la presenterà al sopraintendente doganale a Chisimaio al suo arrivo in quel porto.

La dichiarazione in duplicato sarà trattenuta dall'ufficio doganale di Gobwen come sua garanzia per la necessaria inscrizione nel libro di cassa.

Art. 5.

La dogana si riserba il diritto di visita e di ricerca di uno qualsiasi o di tutti i colli destinati al transito; ma il sopraintendente doganale di Gobwen avrà istruzioni di non richiedere che siano aperti ed esaminati i colli più di quanto è strettamente necessario per la protezione dell'erario.

Egli esaminerà ordinariamente un collo su dieci, a meno che non abbia ragione di sospettare qualche tentativo di eludere la dogana. Ogni differenza di qualche entità fra le merci ed i particolari descritti nella dichiarazione sarà immediatamente riferita al funzionario europeo residente di Gobwen.

Art. 6.

Se la dichiarazione di transito presentata dai proprietari di qualsiasi merce non porta il certificato del Governo italiano, il sopraintendente doganale non rifiuterà il passaggio alle merci, ma eseguirà un attento esame per assicurarsi che corrispondono ai particolari indicati nella dichiarazione. Se trova differenze di qualche entità, tratterrà le merci, riferendo la questione al funzionario europeo residente di Gobwen ed aspetterà le sue istruzioni.

Art 7.

Ogniqualvolta arrivino alla dogana di Gobwen persone con merci o bagaglio in transito fuori delle ore di ufficio, sarà dovere del sopraintendente doganale di recarsi nella dogana, se richiesto, allo scopo di far passare le dette merci. Se viene passato soltanto il bagaglio personale, non sarà pagata alcuna tassa per le ore straordinarie; ma se vengono transitate altre merci, sarà dovuta la solita tassa, e le merci non saranno liberate finchè questo diritto non sia riscosso.

Art. 8.

I depositi cauzionali fatti a Chisimaio saranno rimborsati a Gobwen. Questi pagamenti (in rimborso) saranno effettuati ogni quindici giorni ed anche a più brevi intervalli, ove ciò risulti opportuno, e secondo le necessità che possono manifestarsi volta per volta.

Art. 9.

Per qualsiasi animale, eccettuati i cavalli ed i muli, introdotto nell'Africa orientale britannica per servire nel Protettorato, si dovrà pagare la tassa stabilita; e nessun diritto potrà essere preteso o riscosso per esso dopo questo pagamento.

I diritti pagati per animali passati regolarmente in transito, sempre che questi animali non siano usati a scopo di trasporto nel Protettorato, saranno rimborsati come per il passato; ma nessun *drawback* sarà accordato per qualsiasi animale che venga impiegato nel Protettorato in usi diversi da quelli di allevamento.

Art. 10.

I bagagli dei funzionari italiani in transito passeranno senza controllo e senza pagamento di diritti di transito, se suggellati ed accompagnati da dichiarazioni del residente italiano di Giumbo che certifichi contenere essi soltanto effetti personali.

Art. 11.

Le merci, che debbono essere trasbordate nel porto di Chisimaio su piroscafi o altri galleggianti diretti alla Somalia italiana attraverso la foce del Giuba, compiranno le operazioni di trasbordo e così pure quelle di sbarco sotto la sorveglianza di un agente doganale inglese. L'autorità italiana rimetterà entro dieci giorni dallo arrivo della merce a Giumbo, un certificato simile al modello allegato (modello n. 1) per ogni vapore o altro galleggiante arrivato a Chisimaio con merci. Similmente, le merci in esportazione provenienti da Giumbo per la via della foce del Giuba saranno trasbordate a Chisimaio sotto la sorveglianza di un agente doganale inglese; e l'autorità italiana rimetterà, entro dieci giorni dall'imbarco, un certificato simile al modello allegato (modello n. 2). L'indennità che si dovrà corrispondere per quanto sopra, per coprire le spese di amministrazione (in luogo delle tasse di trasbordo finora pagate in ragione di un quarto di rupia per collo), sarà di dieci rupie per ogni viaggio con carico dei piroscafi od altri galleggianti; con la aggiunta di cinque rupie per ogni maona con carico, portata a rimorchio.

Art. 12.

Il Governo italiano ha facoltà di depositare temporaneamente, in piena franchigia, le merci destinate alla Somalia italiana in pontoni o maone nella rada di Chisimaio o sul Giuba a Gobwen. Questi natanti saranno pontati, con boccaporti che possano chiudersi a chiave, restando le chiavi nelle mani degli agenti doganali inglesi.

Qualora il privilegio venga esteso nel senso di permettere che anche le merci dirette alla riva inglese del Giuba siano ammesse temporaneamente nei pontoni o nelle maone, questi galleggianti saranno in tal caso considerati come depositi in punto franco appartenenti al Governo inglese. Per le merci depositate in detti galleg-

gianti dagli importatori sulla riva inglese del fiume sarà pagato un diritto riscuotibile dagli agenti doganali inglesi; del quale diritto una metà sarà versata al Governo inglese, e l'altra metà sarà versata al Governo italiano.

Art. 13.

I colli in deposito per il transito non potranno per alcuna ragione essere aperti o alterati nel territorio del distretto di Chisimaio, senza uno speciale permesso del direttore della dogana inglese ed in presenza dei suoi agenti; specialmente nel caso in cui il trasporto mediante bestie da soma renda necessaria questa modificazione.

Art. 14.

Tutti i colli aperti senza permesso, o che siano restati in deposito oltre il termine stabilito (salvo i casi di forza maggiore ben comprovati), saranno considerati come introdotti nella dogana inglese, e dovranno per conseguenza pagare le tasse in vigore. Nel caso in cui i colli siano stati aperti in mala fede, l'autore della contravvenzione potrà essere punito secondo le leggi.

Art. 15.

Per evitare, durante il loro deposito, le frodi o le alterazioni dei colli di valore o di piccolo volume, gli agenti della dogana inglese apporranno ad essi i piombi, e tutte le spese relative a tale operazione saranno a carico del proprietario della merce.

Art. 16.

Le merci sbarcate a Giumbo per il Protettorato britannico dell'Africa orientale, o provenienti da questo Protettorato e destinate ad essere esportate per via di mare attraverso Giumbo, godranno del trattamento di reciprocità.

Il presente accordo entrerà in vigore a datare dal giorno che sarà concordato dai Governi delle due Colonie, e sostituirà l'accordo provvisorio firmato a Zanzibar il 26 maggio 1898 da Sir Arthur Hardinge, agente e console generale britannico, e dal cav. Giulio Pestalozza, R. console generale d'Italia in Zanzibar; il quale accordo provvisorio ha regolato, fino alla data in cui entra in vigore il presente, il transito delle merci da e per la Somalia italiana, attraverso il territorio di Chisimaio.

Modello n. 1.

Certificato rilasciato dal Governo della Somalia italiana per merci trasbordate sui vapori fluviali o barconi per lo scarico a Giumbo.

Nome del bastimento	Se inglese o straniero. Se straniero indicare il paese	Nome del capitano	Porto o posto di origine della merce

Marche e numeri	Numero dei colli quantità e descrizione delle merci	Paese di origine	Valore di fattura comprese le spese di nolo, assicurazione, valore di fattura dell'imballaggio, delle spese di sbarco, ecc.

Certifico con la presente che le merci qui elencate sono state regolarmente sbarcate in questo porto dal vapore (o dal barcone) . . . e che il pagamento della tassa dovuta è stato effettuato o è stato assicurato.

Addì . . . .

Il residente italiano
(o altro funzionario competente).

Modello n. 2.

Certificato rilasciato dal Governo della Somalia italiana per merci provenienti da Giumbo per la via della foce del Giuba, per essere trasbordate a Chisimaio

Nome del bastimento	Se inglese o straniero. Se straniero indicare il paese	Nome del capitano	Porto o posto di destinazione della merce

Marche e numeri	Numero dei colli quantità e descrizione delle merci	Paese di origine	Valore

Certifico con la presente che le merci qui elencate sono state imbarcate in questo porto per il trasbordo sul vapore . . . . . e per l'esportazione da Chisimaio.

Addì . . . .

Il residente italiano
(o altro funzionario competente).

SONNINO.

Allegato II.

Regolamento per l'assetto del corso del Giuba.

Art. 1.

Gli alberi caduti nel fiume, sia che galleggino e che siano arenati in modo che emergano dall'acqua ovvero che ne siano coperti, e che costituiscano un ostacolo ed un pericolo per la navigazione, dovranno essere rimossi a cura ed a spesa dell'autorità della riva più vicina secondo le determinazioni della Commissione permanente.

Art. 2.

Ogni relitto (scafo a ondato), che emerga o no dall'acqua, dovrà essere rimosso.

Se però il relitto è pericoloso per la navigazione e nello stesso tempo così grande che non possa essere rimosso sollecitamente, l'autorità civile più vicina provvederà a che sia segnato con boe, nell'attesa che la Commissione permanente determini se debba o no essere rimosso.

Nel primo caso, la Commissione stabilirà entro quanto tempo debba effettuarsi la rimozione; e se questa non avviene nel tempo stabilito, la Commissione ha facoltà di prendere le determinazioni opportune, senza che possa sporgersi alcun reclamo contro di essa, ove le sue proposte siano in accordo con le leggi marittime.

I due Governi locali impartiranno istruzioni alla Commissione permanente, come guida per la procedura da seguire in tali casi.

Art. 3.

I padroni di barche, i comandanti di piroscafi e tutte le persone che vivono presso le rive hanno l'obbligo di informare la più vicina autorità di ogni ostacolo che abbiano visto nel fiume e che possa ritenersi pericoloso alla navigazione, indicando la posizione di tale ostacolo.

Art. 4.

Ogni opera di difesa della sponda del fiume che sia aderente ad essa o parallela al naturale corso del fiume, purchè non occupi il letto e non sporga di là dalle naturali rive, potrà essere fatta senza permesso. Per ogni altro lavoro di protezione sulle sponde o nel letto del fiume, dovrà ottenersi il permesso dalla Commissione permanente.

Se un'opera eseguita presso una riva, approvata oppur no dalla Commissione permanente, cagioni danni ad un'altra parte delle

sponde, la persona o le persone, ovvero il Governo responsabile di tale opera, saranno obbligati a rispondere del danno arrecato.

Art. 5.

È in massima proibito tagliare piante ed alberi sia sull'una che sull'altra riva, e ciò allo scopo di mantenere presso le sponde, per la protezione di esse, una striscia coperta di vegetazione larga almeno 20 metri. Quando, però, una nuova opera di difesa oppure nuove piantagioni destinate alla protezione della riva abbiano ottenuto l'approvazione della Commissione, questa potrà accordare il permesso di tagliare o distruggere gli alberi e le piante che impedissero tali lavori.

Nei riguardi delle concessioni esistenti e delle *sciambe* degli indigeni, la Commissione permanente informerà la propria opera al rispetto dei diritti acquisiti, là dove non vi sia imminente pericolo per la navigazione o per il corso del fiume.

Per ogni nuova concessione, sarà inserita nell'atto di concessione una clausola, in conformità del parere della Commissione permanente, circa il modo come deve essere regolata la questione della striscia di 20 metri.

La sopradetta norma circa la striscia di 20 metri non potrà essere applicata ai villaggi che già esistono presso la riva.

Art. 6.

Le autorità delle due colonie, sentito il parere della Commissione permanente, hanno facoltà di permettere tagli sulla striscia di 20 metri, ogni volta che ciò sia giudicato necessario per sbarcatoi strade, posti per attingere acqua, depositi di legna per uso di combustibile, magazzini, e per ogni altra necessità pubblica o privata debitamente accertata.

Art. 7.

La sovranità delle isole esistenti nel fiume Giuba fra la rapida di Lehele ed il mare, rimane attribuita all'una o all'altra delle due potenze contraenti secondo risulta dal seguente specchio, nel quale ciascuna isola è numerata in modo corrispondente alla numerazione segnata nella carta che sarà firmata in originale dai firmatari del presente accordo:

Isola n. 1 appartiene all'Italia
» » 2 » alla Gran Bretagna
» » 3 » » » »
» » 4 » » » »
» » 5 » » » »
» » 6 » » » »
» » 7 » all'Italia
» » 8 » alla Gran Bretagna
» » 9 » all'Italia - denominata « Lubadad »
» » 10 » alla Gran Bretagna
» » 11 » » » » denominata « Towata »
» » 12 » all'Italia (isola di Mombasa)
» » 13 » » (isola Warkoi)
» » 14 » » (isola degli Ippopotami « Kiboko »).

Art. 8.

Tutti i rami del fiume saranno sotto controllo della Commissione permanente. Si intende per ramo una via naturale di acqua che lasci il corso principale e ritorni ad esso, compreso ogni taglio fatto per modificare il corso principale.

Art. 9.

Ogni proposta di modificazione artificiale del corso principale del fiume deve essere approvata dai due Governi contraenti su proposta della Commissione permanente, che esaminerà ciascun caso e riferirà circa i diritti dei proprietari interessati.

Nel caso di modificazione artificiale del corso principale del fiume, la terra staccata apparterrà all'Italia o all'Inghilterra secondo che si trovi alla sinistra o alla destra del *thalweg*.

I proprietari interessati avranno la scelta di conservare la terra sotto il nuovo Governo e le nuove leggi, o di abbandonarla. In quest'ultimo caso, essi devono essere compensati, e la questione sarà esaminata dalla Commissione permanente.

S. SONNINO.

Allegato III.

Regolamento per la navigazione del Giuba.

Art. 1.

Questo regolamento è provvisorio, e potrà essere modificato in seguito a proposte della Commissione permanente.

Quando il regolamento sarà approvato, dovrà essere pubblicato dalle autorità marittime delle due nazioni e conservato in copia, per i riferimenti, in tutti gli uffici di Governo delle due rive del Giuba.

Art. 2.

Ogni galleggiante sul fiume dovrà osservare il presente regolamento. Ogni danno cagionato dall'inosservanza del presente regolamento dovrà essere pagato dalla persona responsabile della inosservanza.

Art. 3.

A bordo di ogni galleggiante vigono le leggi marittime dei rispettivi paesi; ma se, per una speciale e locale ragione, fosse necessario addivenire ad un cambiamento, la Commissione permanente avrà facoltà, previa approvazione dei due governatori, di emanare il relativo ordine.

Art. 4.

Ogni nave trafficante sul fiume dovrà possedere un registro contenente tutte le indicazioni prescritte dalle leggi marittime. Tale registro, che sostituirà le ordinarie carte marittime, dovrà essere vistato in ogni punto di approdo delle navi.

Art. 5.

La navigazione sul fiume, dopo il tramonto, sarà sotto la responsabilità del capitano della nave.

Art. 6.

Tutte le navi, dal sorgere al tramonto del sole, terranno alzata la loro bandiera nazionale.

Quando approderanno o passeranno davanti ad una stazione governativa, dovranno tenere alzata la bandiera distintiva col numero registrato, e fare col fischio il segnale della compagnia.

I segnali di fischio devono essere accettati dai capitani di porto ed approvati dalla Commissione permanente.

I funzionari terranno alzata la bandiera distintiva della loro carica o quella del Governo.

Se il piroscafo porta uno od ambedue i segretari della Commissione, la bandiera distintiva sarà bianca con le lettere *P* e *C* in rosso.

Art. 7.

Alla foce del Giuba saranno due capitanerie di porto; una inglese a Gobwen ed una italiana a Giumbo.

Quando la Commissione permanente sarà nominata, essa dovrà raccomandare tale istituzione ai due Governi per le vie prescritte.

Art. 8.

Non potranno essere stabilite boe di ormeggio senza il permesso della Commissione permanente.

Art. 9.

Tutte le armi dovranno essere custodite da chi ha il comando della nave. Ciò non riguarda i funzionari governativi in servizio.

Le guardie riterranno le armi che hanno al fianco, ma quando scenderanno a terra potranno portare seco fucili e munizioni.

Art. 10.

Ogni nave dovrà avere una speciale cassetta postale, provveduta dal Governo, e sarà obbligata al servizio postale delle due rive.

Art. 11.

Il capitano dovrà provvedere una cassa forte per i valori. Tutti i valori dovranno essere spediti in pacchi o sacchi suggellati.

Art. 12.

Ogni vapore che discende il fiume con o senza rimorchio ha diritto di via libera. I vapori che rimontano il fiume devono lasciare la rotta libera ai vapori che lo discendono e, se è necessario, devono affiancarsi alla riva od andare ad attraccare.

In nessun caso il capitano di un piroscafo che risale il fiume po-

trà rifiutare la responsabilità dei danni o di accidenti se non ha osservato le precedenti regole.

Il bastimento con corrente in favore dovrà dare un fischio lungo, 500 metri o yards prima di ogni curva o serie di curve.

Questo segnale dovrà essere ripetuto.

Il bastimento che risale la corrente dovrà, 300 metri o yards prima di ogni curva o serie di curve, dare due lunghi colpi di fischio.

Questo segnale dovrà essere ripetuto.

I seguenti segnali di fischio dovranno essere impiegati, a cominciare dal bastimento che avrà corrente in favore, e che segnalerà per il primo:

« Accosto a dritta » — un colpo di fischio.

« Accosto a sinistra » — due colpi di fischio.

« Vado indietro » — tre colpi di fischio.

« Mi sono accostato alla riva » — cinque colpi di fischio ripetuti due volte.

Art. 13.

Due bastimenti che fanno la stessa rotta non debbono, quando navigano, accostarsi a meno di 600 metri.

Art. 14.

Quando due bastimenti si incontrano, i due capitani debbono, se è possibile, ridurre la velocità.

Art. 15.

Un bastimento, che desidera oltrepassare un altro che fa la stessa rotta, ripeterà più volte due colpi lunghi di fischio.

Se non riceve risposta non dovrà oltrepassare.

Se il bastimento raggiunto ritiene di potersi lasciare oltrepassare, si servirà degli stessi segnali di cui all'art. 12.

I bastimenti non potranno oltrepassarsi che dove la via è diritta.

Il bastimento oltrepassato non dovrà fare manovre che possano imbarazzare il bastimento oltrepassante.

Art. 16.

I bastimenti naviganti di notte dovranno mostrare i fanali ordinari: il bianco non meno di dieci piedi o tre metri sull'acqua; il verde e il rosso non meno di tre piedi o di un metro sull'acqua, ma al di sopra dei galleggianti rimorchiati.

Quando i bastimenti rimorchiano di notte, dovranno mostrare due fanali bianchi di prua uno sotto l'altro, a non meno di tre piedi di distanza. Sul galleggiante rimorchiato dovrà essere un fanale bianco di poppa a non meno di tre piedi dall'acqua.

Art 17.

Ogni piroscafo autorizzato da un funzionario europeo può raggiungere ed oltrepassare ogni bastimento navigante nella stessa direzione. In questo caso, il bastimento autorizzato farà il segnale seguente col fischio: uno breve, due lunghi ed uno breve (lettera *P* dei segnali Morse) e l'altro risponderà, quando sarà in rotta libera, come è indicato all'art. 12.

Art. 18.

Tutti i galleggianti debbono essere ormeggiati con la poppa e con la prora alla riva e non di traverso al fiume.

Art. 19.

Tutti i regolamenti riguardanti le navi ed i traghetti debbono essere esposti sulle navi o sui traghetti, e scritti in italiano, inglese ed arabo.

Art. 20.

Agli effetti delle disposizioni che seguono sono definiti piccoli galleggianti: *a*) barche a vapore ed autoscafi lunghi meno di 10 metri o 34 piedi; *b*) tutti i battelli a vela ed a remi; *c*) i pontoni quando non rimorchiati.

Art. 21.

Tutti i piccoli galleggianti debbono lasciare rotta libera ai piroscafi, e non ne debbono incrociare la rotta. Quando fosse necessario, si debbono avvicinare alle sponde e quando attraversano la corrente devono lasciare libera la navigazione.

Art. 22.

Tutti i battelli a vela debbono avere a bordo anche i remi pronti all'uso. Tali battelli. quando incontrano un piroscafo, dovranno armare i remi e lasciare rotta libera.

Art. 23.

Il luogo di ciascun traghetto ed il metodo d'impiego saranno sanzionati dalla Commissione permanente.

I traghetti possono essere costruiti ed esercitati da ambedue i Governi, o possono essere dati in affitto o costruiti da persone private.

Le tariffe per ciascun traghetto saranno determinate dalla Commissione permanente.

Il reddito dei traghetti affittati sarà devoluto al bilancio del fiume.

Il costo di costruzione e di esercizio di un traghetto governativo sarà diviso fra i due Governi, ma il profitto sarà accreditato al bilancio del fiume.

Quanto è detto nel presente articolo non riguarda il traghetto di Gobwen.

Art. 24.

I Governi contraenti riconoscono la necessità di una speciale polizia del fiume.

Il numero, l'ordinamento e le norme di arruolamento di funzionari di polizia saranno stabiliti dalla Commissione permanente con l'approvazione dei due governatori.

La sfera di azione di tale polizia sarà limitata al fiume ed alle sponde, per riferire circa le infrazioni agli ordini della Commissione permanente ed anche per riferire circa tutte le infrazioni alle leggi ordinarie. Tale polizia non avrà potere di arrestare, ma solamente di denunziare al più vicino magistrato. Però essa interverrà per impedire crimini o violenze.

Essa sarà sotto gli ordini della Commissione permanente, ma sarà soggetta alle leggi delle due colonie.

Art. 25.

In ciascun caso non contemplato in questo regolamento, tutti i galleggianti dovranno osservare le norme internazionali per evitare gli abbordi in mare.

S. SONNINO.

Allegato IV.

Regolamento per il regime delle acque del Giuba a scopo di irrigazione.

Art. 1.

Il Governo italiano ed il Governo britannico riconoscono che sarebbe reciprocamente vantaggioso procedere di accordo nella compilazione di eguali leggi e norme regolamentari per la derivazione delle acque sulle due sponde del Giuba per irrigazione, forza motrice, ecc.

A tale scopo i due Governi hanno concordato i capisaldi generali che seguono, ai quali potranno essere intonati i successivi regolamenti comuni da emanare sulla scorta di eventuali proposte della Commissione permanente.

Art. 2.

Il Governo dell'Africa orientale britannica e quello della Somalia italiana stabiliranno anzitutto idrometri in legno, il primo a Gobwen, Yonte, Mofi, Alexandra e Serenli, il secondo a Giumbo, Margherita, Gelib, Bardera e Lugh; l'uno o l'altro poi stabiliranno tali idrometri in ogni altro posto delle sponde ove risiedesse un europeo.

Questi idrometri saranno temporanei, e la loro ubicazione sarà fissata (sotto gli ordini dei due commissari, inglese ed italiano) di accordo da un ufficiale inglese e da uno italiano, dove è possibile, e da uno o dall'altro solamente, se non è possibile che assistano ambedue.

Tutti questi idrometri saranno graduati in metri e centimetri; quelli inglesi avranno anche su una delle faccie le graduazioni in piedi e pollici. I commissari delle due sponde dovranno mettersi

d'accordo circa il livello dello zero (zero = massimo livello delle acque) per ciascuno dei suddetti idrometri, basando tale zero su di un segno non molto lontano, su di un conosciuto livello di acque alte in un determinato punto, o all'altezza della sponda se l'acqua arriva a tale altezza e la sorpassa, o se la sponda è ben definita e livellata alla cima.

In seguito la Commissione permanente stabilirà idrometri definitivi e riferirà i loro livelli al livello medio del mare alla bocca del fiume o a quell'altro punto che i direttori dei due rilievi topografici dei due Governi vogliano stabilire.

Gli idrometri temporanei o definitivi dovranno essere letti ogni giorno alle 8 ant. e alle 5 pom., e tali letture dovranno essere annotate in un registro e non in fogli volanti. Siccome vi sono stazioni radiotelegrafiche a Giumbo, Bardera e Lugh, la lettura dell'altezza del fiume, quando la piena passa a Lugh e Bardera, sarà molto utile per i piroscafi naviganti nel fiume e per conoscere quando i canali di inondazione e di irrigazione avranno acqua.

Art. 3

Il sistema attuale di irrigazione con fossi usato dagli indigeni su ciascun lato del fiume deve essere continuato con salvaguardia per la protezione della sponda del fiume e dei lavori di testata, senza però usare severità verso indigeni salvo necessità.

I segretari della Commissione permanente dovranno fare un conto approssimativo dei fossi esistenti da ambo le parti e registrarli, mirando a formare, col tempo, un'accurata nota di tali fossi con la registrazione delle relative misure.

Art. 4.

I posti d'acqua dei somali saranno numerati e registrati ed i diritti dei somali saranno protetti.

Art. 5.

Chiunque desideri costruire un canale o fosso d'irrigazione deve sottoporre la sua domanda, per il tramite del commissario italiano od inglese, per la via prescritta, al governatore. Se il governatore non ritiene la domanda meritevole di esame, la respingerà ed informerà il commissario provinciale della decisione presa, ed a sua volta questi informerà il richiedente della decisione stessa. Se il governatore ritiene la domanda meritevole di considerazione, si rivolgerà alla Commissione permanente per l'ulteriore provvedimento od esame.

Tutte le proposte per canali o fossi di irrigazione saranno accompagnate dai piani particolareggiati e dai preventivi.

Ogni nuovo canale o fosso, debitamente autorizzato dalla competente autorità, deve essere registrato dalla Commissione permanente ed il registro deve essere tenuto dai segretari.

Ciascun Governo può costruire canali o fossi per altri scopi che non siano l'irrigazione, con un fondo di cinque piedi sotto il livello di zero e lunghezza illimitata, senza intervento della Commissione permanente. Tutti questi canali e fossi governativi saranno registrati negli uffici della segreteria.

Art. 6.

Per la protezione dei canali di irrigazione e fossi mediante lavori alle testate, saranno sufficienti bocche di legno o in muratura e tubi di cemento o ferro o acciaio o terracotta, alla presa ed allo scolo. Tutti questi lavori saranno approvati dalla Commissione permanente.

Art. 7.

I tubi di aspirazione per macchinari a pompa a scopo di irrigazione potranno essere posti a qualsiasi profondità del fiume.

L'impianto delle pompe può essere situato sia sulle sponde del fiume, sia su di un galleggiante alla superficie, il quale galleggiante dovrà essere ormeggiato alla più vicina sponda.

La posizione dei tubi aspiranti, e l'impianto delle pompe in relazione a quanto sopra, dovranno essere approvati dalla Commissione permanente, affinchè non turbino od ostruiscano la navigazione.

Ogni impianto di pompe, prima che sia stabilito, sarà sanzionato dalla Commissione permanente e annotato nei registri della segreteria.

Attualmente non è necessario stabilire la quantità di acqua che potrà essere impiegata e la quantità delle pompe; ma in seguito la Commissione permanente potrà provvedere a ciò.

Tutti gli impianti di pompe e macchinari dovranno essere ispezionati da un ingegnere prima del loro impiego e poi annualmente. I risultati di tali ispezioni dovranno essere registrati negli uffici di Segreteria. Se l'ingegnere non è funzionario governativo, i governatori avranno facoltà di stabilire le indennità spettantigli per le ispezioni.

Art. 8.

È da raccomandarsi che i grandi lavori di irrigazione non siano approvati senza un accurato esame della Commissione permanente, giacchè da essi può derivare una riduzione del periodo di tempo durante il quale, nell'anno, il fiume è navigabile.

Art. 9.

Se da rapporto delle autorità mediche sul sistema di irrigazione risulti che vi è pericolo per la salute pubblica per mancanza di adatti scoli per l'acqua esuberante nell'area irrigata, allora, in seguito a raccomandazione della Commissione permanente, il governatore competente potrà obbligare il proprietario a costruire, a spese proprie, gli scoli necessari o le fosse di drenaggio raccomandati dalla Commissione permanente. Il procedimento della Commissione permanente, in tali casi, dovrà ottemperare a quanto è stabilito dalle leggi sanitarie delle due sponde.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili tanto ai progetti governativi quanto a quelli privati.

Art. 10.

Tutti i progetti per l'uso dell'acqua del Giuba per forza motrice dovranno essere mandati alla Commissione permanente con la stessa procedura stabilita nell'art. 5 del presente regolamento e dovranno essere accompagnati da spiegazioni, piani e specificazioni dei progetti stessi.

Tale norma riguarda anche le prese di acqua per molini e fattorie.

S. SONNINO.

Agreement between Great Britain and Italy for the Juba.

The Government of His Britannic Majesty and the Government of His Majesty the King of Italy desiring to regulate to their reciprocal advantage and in a spirit of friendship and good neighbourship questions of common interest regarding the administration of the River Juba, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have agreed to the following dispositions, for the institution of a Mixed Commission entrusted with putting into effect the agreements entered into between the two Governments, and with making further proposals in regard to all matters affecting the administration of the Juba; and they have approved the rules of procedure:

a) for customs transit, by land and sea, between Kismayu and the left bank of the Juba;

b) for the conservancy of the course of the river and its banks;

c) for the navigation of the river;

d) for the service of water used for irrigation.

Art. 1.

A permanent Mixed Commission shall be instituted, composed of an equal number of British and Italian members, who shall be respectively named by the Governor of Italian Somaliland and the Governor of British East Africa.

The Commission is charged with giving effect to the agreements which follow for the administration of the River Juba, and with making further eventual proposals for regulating questions regarding the Juba of common interest to both Governments, who will take such proposals into consideration and conclude agreements as required.

2.

The permanent Commission shall have a Secretariat composed of two members, one Italian and one Britis ; each of these shall ı possible be familiar with the language oı the other.

Art. 3.

The Italian District Commissioner of Giumbo and the British Provincial Commissioner for Jubaland shall be *ex-ufficio* members of the Commission.

The chairman shall be alternately the Italian District Commissioner and the British Provincial Commissioner; and in the absence of one of these two the most senior member of the permanent Commission, of the respective nationality.

Art. 4.

Every act of the permanent Commission should be reported by the secretaries to their respective Governments, through the proper official channel. The Commission will keep minutes incribed in a minute-book in Italian and English, half page being devoted to each language.

Art. 5.

The permanent Commission will draw up annually a special budget for the river. This shall be submitted by the two Governors to their respective Governments, to receive approval for the half share of the expenses for which each is responsible.

Art. 6.

The British and Italian Governments approve the regulations comprised in Annex I for customs transit by land and water between Kismayu and the left bank of the Juba. These regulations are regarded as forming an integral part of the present agreement.

Art. 7.

The British and Italian Governments approve the regulations comprised in Annex II of the conservancy of the course of the Juba. These regulations are regarded as forming an integral part of the present agreement.

Art. 8.

The British and Italian Governments approve the regulations comprised in Annex III for the navigation of the Juba River. These regulations are regarded as forming an integral part of the present agreement.

Art. 9.

The British and Italian Governments approve the regulations comprised in Annex IV for the service of the waters of the Juba utilised for the purposes of irrigation. These regulations are regarded as forming an integral part of the present agreement.

Art. 10.

There shall not be constructed on the River Juba bridges, barrages, constructions, nor aerial lines nor other impediments to navigation without the approval of the two Governments.

Art. 11.

The present agreement may be submitted to revision after a three years' trial, on the suggestion of one of the contracting parties, such suggestion to be put forward within six months from the end of the period of three years.

Done in duplicate, at Rome this 24 of December 1915.

(*L. S.*) RENNELL RODD.

Annex I.

Regulations for Customs transit between Kismayu and the left bank of the Juba.

Art. 1.

Merchandise, of which the country of origin is not the British East Africa Protectorate, which is discharged at Kismayu for the Italian Somali colony, is considered in transit, and shall consequently traverse British territory without paying any customs tax or duty, but only a transit due at the rate of one quarter of a rupee per package, in order to cover administrative expenses.

This transit due shall be applied to packages in the condition in which they are found on arrival at Kismayu by steamer or other floating trasport, and not on the fractions into which it may become necessary afterwards to break them up in order to carry out the operations of disembarcation and trasport.

Similarly merchandise coming from Italian Somaliland in transit in order to be exported from Kismayu by sea to another territory, not being that of the British East African Protectorate, shall be subjected to the same treatment. It is understood that this transit shall only take place by the direct overland route between Kismayu and Giumbo.

In the case of timber (planks, quared beams, laths for verandah trellises, borities, etc.) or of iron fittings, a package shall be understood to mean half of the load usually carried by a camel in Jubaland.

Art. 2.

The goods referred to in the preceding article shall, before proceeding in transit through the territory of Jubaland, be declared by their owner or his representative, or by the captain or *nacoda* that has transported the cargo to the British entry customs, which shall issue the transit form on payment of the necessary deposit or in virtue of other guarantee considered as sufficient.

When transit has been affected, the British exit Customs shall, on being satisfied that no irregularity has been found, refund the sum deposited or release the guarantee.

These provisions do not affect goods arriving at Kismayu by sea for transhipment, without being actually landed in and passed through British territory.

Art. 3.

Until the Italian Government or their agent shall have constructed a storehouse for goods in deposit at Kismayu, merchandise imported in transit shall remain in deposit in the British Custom house at Kismayu gratuitously for ten days, under normal conditions, and for twenty days in case of *force majeure*; goods for export, on the other hand, shall always be entitled to twenty days free storage.

Art. 4.

Owners of goods brought by steamer and intended for transport through Kismayu and Gobwen to Italian Somaliland may make out the transit entries before arrival and present them on arrival to the Customs superintendent at Kismayu.

For goods in transit from Italian Somaliland through Gobwen and Kismayu, the necessary entries may be made out in duplicate by the owners at Giumbo or other place or places in Italian Somaliland prior to the goods coming into the hands of the Customs at Gobwen. The entries in support of the goods should be handed to the Customs Master at Gobwen by the owner on his arrival at that place.

Such entries must have endorsed thereon a certificate by the Italian officer responsible to the effect that the goods are being shipped *bona fide* in transit. The certificate must be signed by the Italian officer and be stamped with the Government stamp of Italian Somaliland. The original entry when signed by the Customs Master at Gobwen will be handed to the owner of the goods, who should present it to the Customs superintendent at Kismayu on his arrival at that port.

The duplicate entry will be retained by the Customs Master at Gobwen as his voucher for the necessary entry in the cash book.

Art. 5.

The Customs reserves to itself the right of examination and search of any or every package passing through in transit, but the Customs Master at Gobwen will be instructed that he must not require more packages to be opened than is absolutely necessary for the protection of the revenue.

He will ordinarily examine one package in ten only unless he has reason to suspect an attempt to evade customs obligations. Any discrepancy of importance between the goods and the particulars shown on the entry is to be immediately reported to the European office in charge of Gobwen.

Art. 6.

Should the transit entry produced by the owner of any goods not bear the certificate of the Ita' ›n Govern ent, the Customs Master will not refuse to pass the ›ds, but he will make a careful examination of them and satisiy himself that they correspond with the particulars given in the entry. Should they differ in any important particulars, he will detain the goods and refer the matter to the European officer in charge at Gobwen, and await his instructions.

Art. 7.

Whenever persons with goods or baggage in transit arrive at the Custom house at Gobwen out of office hours, it will be the duty of the Customs Master to attend at the Custom house, if summoned for the purpose of passing them. If only personal baggage is passed no charge will be made for overtime. But if any goods other than baggage are passed, the usual charge will be made, and the goods must not be delivered until the fee has been received.

Art. 8.

Precautionary deposits made at Kismayu will be repaid at Gobwen. These payments in restitutions will be made fornightly and even at shorter intervals, if it should prove opport ne, according as the necessity may from time to time arise.

Art. 9.

Any animals other than horses or mules brought into British East Africa for use in that Protectorate must pay the duty thereon; and after this duty has been paid no further amount in respect of it shall be claimed or collected.

Duty on animals duly passed through in transit, such animals not having been used for transport it the Protectorate, shall be refunded as in the past. But no drawback shall be granted in respect of any animal which may be used in the Protectorate for other than breeding purposes.

Art. 10.

Baggage of Italian officers in transit shall be passed without examination and without payment of transit fees, if sealed and supported by a certificate of the Italian Resident at Giumbo that it contains nothing but personal effects.

Art. 11.

Goods for transhipment in the port of Kismayu on to steamers or other craft proceeding to Italian Somaliland by the mouth of the Juba, shall complete the operations of transhipment and also of disembarcation under the supervision of a British Customs Officer. The Italian authorities will furnish within ten days after the arrival of the goods at Giumbo a certificate as per form attached (form 1) in respect of each steamship or other vessel arriving at Kismayu with goods.

Similarly goods to be exported coming from Giumbo by the mouth of the Juba, will be transhipped at Kismayu under the supervision of a British Customs officer; and a certificate as per form attached (form 2) shall be furnished within ten days of the shipment by the Italian authorities.

The charge to be made for the above to cover administrative expenses (in lieu of the transhipment dues hitherto paid at the rate or a quarter of a rupee per package) shall be ten rupees for each voyage with cargo of steamers or other craft, with an additional charge of five rupees for each barge with cargo in tow.

Art. 12.

The Italian Government shall be allowed, free of all charge, to temporarily store goods intended for Italian Somaliland, in hulks or barges in Kismayu roadstead or on the Juba at Gobwen. These vessels are to be decked and have hatches which can be clo ed and locked, the keys remaining in the hands of the British Customs officers.

Should the privilege be extended so as to allow of goods intended for the British side of the river to be lodged in the hulks or barges temporarily, these shall in that case be regarded as British Government Bonded Warehouses. For goods stored therein by importers on the British side of the river, rent shall be charged and collected by the British Customs officers. Of this rent one half shall be retained by the British Government and one half paid tho to Italian Government.

Art. 13.

Packages stored for transit cannot be on any pretext opened or altered in the territory of the district of Kismayu, without special authorisation from the superintendent of the British Customs and in the presence of his agents: this especially for cases where transport by beast of burden renders such alteration necessary.

Art. 14.

All packages opened without authorisation, and such as have remained in store beyond the term agreed to (except in well-established cases of *force majeure*) shall be considered as having been introduced into the British Customs and must therefore pay the duties in force. In cases in which the packages have been opened *mala fide*, the author of the contravention may be punished as the law directs.

Art. 15.

In order, during storage, to obviate fraud or the interference with packages of value and small bulk, the British Customs Officers shall affix lead seals to them, and all expenses connected with this operation shall be charged to the owner of the goods.

Art. 16.

Goods lande at Giumbo for the British East African Protectorate or coming from that Protectorate and destined for exportation by sea through Giumbo shall enjoy reciprocity of treatment.

The present Agreement shall enter into force from the date which shall be agreed to by the Governors of the two Colonies, and shall take the place of the provisional Agreement signed at Zanzibar the 26th of May 1898 by Sir Arthur Hardinge, British Agent and Consul General and by Cavaliere Giulio Pestalozza, Consul General for Italy at Zanzibar, this provisional Agreement having up to the date at which the present Agreement entres into force regulated the transit of goods to and from Italian Somaliland across the territory of Kismayu.

Form 1.

Certificate issued by the Governor of Italian Somaliland for goods transhipped into river steamers or barges to be discharged at Giumbo.

Name of vessel	Whether British or foreign: if foreign give country	Name of captain	Port or place of origin of the goods

Marks and numbers	Number, of packages: quantity and description of goods	Country of origin	Value of account, including freight insurance, bill for packing cost of disembarcation, &c.

I hereby certify that the goods here scheduled have been regularly discharged in this harbour by the steamship (or barges) . . . . and that the payment of the dues ncurred has been completed or ha been g aranteed.

Date . . . .

The Italian Resident
(or other competent official).

Form 2.

Certificate issued by the Governor of Italian Somaliland for goods coming from Giumbo by the mouth of the Juba to be transhipped at Kismayu.

Name of vessel	Whether British or foreign: if foreign, country to be indicated	Name of captain	Port or place for which goods are destined

Marks and numbers	Number of packages quantity and description of goods	Country of origin	Value

I hereby certify that the goods here scheduled have been shipped at this port for transhipment to the steamship . . . . . . and for exportation from Kismayu.

Date . . . .

The Italian Resident
(or other competent official).

RENNELL RODD.

Annex II.

Regulations for the Conservancy of the Course of the Juba.

Art. 1.

Trees fallen into the stream, whether floating or stranded so that they emerge from the water or are covered by it, and constitute an impediment or a danger to navigation, must be removed by and at the charges of the authority of the bank to which they are nearest, according to the decision of the permanent Commission.

Art. 2.

Every derelict (sunken vessel), whether or not it shows above water, must be removed.

If, however, the derelict is dangerous to navigation, and at the same time of such a size as to render its immediate removal difficult, the civil authority nearest to the spot shall make provision for its being marked with buoys, pending a decision of the permanent Commission whether or no it shall be removed.

In the former case the Commission shall decide within what time limit the removal shall be carried out, and if this is not done in the time laid down, the Commission is authorised to take such measures as are opportune, without liability to have any claim raised against them, provided their proposals are in accordance with maritime law.

The two local Governments will give instructions to the Commission as to the procedure to follow in such cases.

Art. 3.

Owners of boats, masters of steamers and all persons living near the banks must inform the nearest authority of any obstacle which they have seen in the river, and which may be regarded as dangerous to navigation, indicating the position of this obstacle.

Art. 4.

Any work for the protection of the river bank which is attached to the bank itself or parallel with the natural course of the river, provided it does not occupy the bed or project beyond the natural bank, may be constructed without permission. Every other work for protection on the banks or in the river bed, must first be authorised by the permanent Commission.

If a work carried out near a bank, whether approved or not by the permanent Commission, becomes the cause of damage to another part of the bank, the person or persons or the Government responsible therefore shall be liable for the damage occasioned.

Art. 5.

It is in principle prohibited to cut plants and trees on either one or the other bank: it is thus intended to maintain near the banks for their protection a strip covered with vegetation at least 20 metres wide. When however a new work of protection or new plantations intended for the protection of the shore have obtained the approval of the Commission, the latter may accord permission to cut or destroy trees and plants which impede such works.

Having regard for existing concessions and native shambas the permanent Commission will work in harmony with acquired rights, where there is no urgent danger for navigation or for the course of the river.

When any new concession is given, a clause shall be included in the act of concession, recording the view of the permanent Commission as to how the question of the 20 metre strip is to be regulated.

The above mentioned rule as to the 20 metre strip not to be applied to villages already in existence near the bank.

Art. 6.

The authorities of the two colonies, after consulting the permanent Commission, are authorised to sanction cuttings in the 20 metre strip, whenever this is considered necessary for landing places, roads, communication with water, deposits of wood fuel, stores or for any other public or private utility duly ascertained.

Art. 7.

The sovereignty over the islands in the River Juba between the Lehele rapids and the sea, is attributed to one or the other of the two contracting Powers in accordance with the following table, in which each island is numbered conformably to the numbering on the map to be signed in original by the signatories of the present agreement:

Island No.		belongs to	
Island No.	1	belongs to	Italy
» »	2	» »	Great Britain
» »	3	» »	» »
» »	4	» »	» »
» »	5	» »	» »
» »	6	» »	» »
» »	7	» »	Italy
» »	8	» »	Great Britain
» »	9	» »	Italy (called Lubadad)
» »	10	» »	Great Britain
» »	11	» »	» » (called Towata)
» »	12	» »	Italy (Mombasa Island)
» »	13	» »	» (Warkoi » »)
» »	14	» »	» (Hippopotamus - Kiboko - Island)

Art. 8.

All the branches of the river shall be under the control of the permanent Commission. By branch is meant a natural course of water which leaves the main stream and returns to it; including any channel cut to modify the principal stream.

Art. 9.

Any proposal artificially to modify the principal course of the stream must be approved by the two contracting Governments on the motion of the permanent Commission, which will investigate each particular case and report on the rights of the proprietors interested.

In the case of any artificial modification of the principal course of the stream the land cut off shall belong to Italy or Great Britain according as it lies to the left or the right of the *thalweg*.

The proprietors affected will have the choice of retaining the land under the new Government and laws, or of abandoning it. In the latter case they are to be compensated and the question will be examined by the permanent Commission.

RENNEL RODD.

Annex III.

Regulations for the Naviga'' n of the Juba.

Art. 1.

These regulations are provisional and may be modified in consequence of proposals from the permanent Commission.

When the regulations have been approved, they are to be published by the Maritime Authorities of the two nations and a copy kept for reference in all Government offices on either bank of the Juba.

Art. 2.

All craft on the river must observe the present regulations. Any loss occasioned by failure to observe the present regulations shall be made good by the person responsible for such failure to observe them.

Art. 3.

The maritime laws of the respective countries hold good on board of any craft; but if on account of special local reasons it should become necessary to make modifications therein the permanent Commission is authorised, after obtaining the sanction of the two Governors, to issue the order in question.

Art. 4.

Every vessel navigation the river must be provided with a register containing all the indications prescribed by the maritime laws. This register, which will be substituted for the regular ships papers, is to be *visé* in every place where the vessel touches.

Art. 5.

The navigation of the river after sunset shall be at the responsibility of the captain of the vessel.

Art. 6.

All vessels from sunrise to sunset shall fly their national flag.

When they touch at or pass to front of a Government station they shall keep their distinguishing flag with the registered number hoisted, and make the company's signal by whistling.

The whistling signals are to be accepted by the harbour captains and approved by the permanent Commission.

Officials shall hoist the distinguishin flag of their rank or that of the Government.

If the steamer carries either or both the secretaries of the Commission the distinguishing flag shall be white with the letters *P* and *C* in red.

Art. 7.

At the mouth of the Juba there shall be port captain's offices, a British one at Gobwen and an Italian one at Giumbo.

When the permanent Commission has been named it hhall recommend such institutions to th two Governments through the prescribed channels.

Art. 8.

Anchoring buoys cannot be placed without the authorisation of the permanent Commission.

Art. 9.

All arms are to be in the custody of whosoever is in command of the vessel. This does not apply to Government officials on duty.

The guards shall retain their side-arms but when they go on shore they can carry guns and ammunition.

Art. 10.

Every vessel is to carry a special postal box, provided by the Governement, and is under the obligation of performing the postal service on both banks.

Art. 11.

The Captain is bound to provide a strong box for valuables. All valuables are to be forwarded in sealed parcels or bags.

Art. 12.

Every steamer going down stream whether towing or not has the right to free passage. Steamers going up stream must leave the course clear to steamers going down and if necessary draw in to the bank or tie up.

The Captain of a vessel going up stream can in no case decline responsability for loss or accident if he has not observed the preceding rules.

The vessel which has the current in its favour must give a prolonged whistle 500 metres or yards before any curve or series of curves.

This signal is to be repeated.

The vessel going up stream must give two prolonged whistles 300 metres or yards before reaching a curve or series of curves.

This signal is to be repeated.

The following signals by whistling are to be employed, the vessel which has the current in its favour beginning by signalling first.

« I pass on the right » — one blast of the whistle.

« I pass on the left » — two blasts of the whistle.

« I am backing » — three blasts of the whistle.

« I am alongside the bank » — five blasts of the whistle repeated twice.

Art. 13.

Two vessels going in the same direction are not when under navigation to approach nearer than 600 metres of each other.

Art. 14.

When two vessels meet the two captains are, if possible, to reduce speed.

Art. 15.

A vessel desiring to pass another going in the same direction shall repeat two long whistles several times.

If there is no reply she must not pass.

If the vessel overtaken agrees to be passed she shall make use of the signals indicated in article 12.

Vessels are only to pass where there is a straight reach.

The vessel which is passed is not to perform manoevres which would embarrass the passing vessel.

Art. 16.

Vessels navigated by night are to show the usual lamps: the white not less than 10 feet or 3 metres above the water: red and green not less than 3 feet or one metre above the water, but higher than the craft in tow.

When vessels tow at night they are to show two white lamps forward one below the other, not less than three feet apart. The craft in tow must show a white light astern not less than three feet above the water.

Art. 17.

Any steamer so authorised by a European officer may overtake and pass any vessel navigating in the same direction. In such case the vessel so authorised shall make the following signal by whistling: one short, two long and one short (letter *P* of the Morse code) and the other shall reply, when on a free course, as indicated in Article 12.

Art. 18.

All craft is to be moored with bow and stern alongside the bank and not across the stream.

Art. 19.

All regulations regarding ships and ferries are to be exhibited on the ships or ferries, and written in English, Italian and Arabic.

Art. 20.

For the purposes of the following dispositions small craft are defined as: *a)* steam or motor boats less than 10 metres or 34 feet long; *b)* all boats propelled by sail or oars: *c)* pontoons not being in tow.

Art. 21.

All small craft must leave the course clear to steamers and are not to cross their course. If necessary they are to draw into the bank and when they cross the current they are to leave the way clear for navigation.

Art. 22.

All sailing boats are also to have oars on board ready for use

Such boats when they meet a steamer are to get out their oar and leave the course clear.

Art. 23.

The situation of each ferry and the method employed shall be sanctioned by the permanent Commission.

The ferries may be constructed and managed by both Governments, or they may b let to and constructed by private persons.

The tariff on each ferry shall be fixed by the permanent Commission.

The revenue from the ferries that are let shall be assigned to the budget of the river.

The cost of constructing and of maintaining a Government ferry shall be d vided between the two Governments, but the profit credited t othe budget of the river.

The terms of the present article do not apply to the ferry at Gobwen.

Art. 24.

The contracting Governments recognize the necessity of special police for the river.

The numbers, the duties and the mode of enlisting police officers shall be determined by the permanent Commission, with the approval of the two Governors.

The sphere of action of this police shall be confined to the river and the banks only, to report on infractions of the orders of the permanent Commission and all infractions of the common law.The police shall not have power to arrest, but only to report to the nearest magistrate. They may however intervene to preven t crime or violence.

The police shall be under the orders of the permanent Commission, but subject to the laws of te two colonies.

Art. 25.

In all cases not contempleted by these regulations, all floating craft shall observe the international rules for avoiding collisions at sea.

RENNEL RODD

Annex IV.

Regulations for the service of the waters of the Juba for irrigation purposes.

Art. 1.

The British and Italian Goverments recognize the reciprocal advantage of proceeding in common in compiling identic laws and regulations to govern the diversion of water on both banks of the Juba for irrigation, motive power, etc.

With this object the two Governments have agreed upon the general lines which follow, with which the subsequent common regulations to be issued upon eventual proposals of the permanent Commission shall be coordinated.

Art. 2.

The Governments of British East Africa and Italian Somaliland shall begin by establishing Hydrometers of wood; the former at Gobwen, Yenti, Mofi, Alexandra and Serenli: the latter at Giumbo, Margherita, Gelib, Bardera and Lugh: either of them may establish other Hydrometers at any other spot ont the banks where there is an European in residence.

These Hydrometers shall be temporary in character and their precise position shall be determined (under the orders of the two Commissions, British and Italian) by agreement between two officers, one British and one Italian where possible, and by one or the other alone, where the cooperation of both is not possible.

All these Hydrometers shall be graduated in metres and centimetres; the English ones shall also have on one surface the graduations in feet and inches. The Commissioners from the two sides are to agree as to the zero level (zero equal maximum level of water) for each of the above mentioned Hydrometers, basing such zero on some indication at no great distance from the spot, either a recognised high water level at a determined point, or at the altitude of the bank if the water reaches to such a height and overflows it, or if the bank is well defined and level at the summit.

Subsequently the permanent Commission shall set up permanent Hydrometers and shall coordinate their levels with the average sea level at the mouth of the river or at such other place as the directors of the two topographical surveys of the two Governments elect.

The Hydrometers, whether temporary or permane t, are to be read every day at 8 a. m. and 5 p. m. and the readings shall be recorded in a register and not on loose sheets. As there are radio-telegraphic stations at Giumbo, Bardera and Lug, the reading of the height of the water when the full head passes Lugh and Bardera will be very useful to steamers navigating the river, and for the purpose of ascertaining when the inundation and irrigation channels will receive water.

Art. 3.

The system of irrigation with ditches actually used by the natives on either bank of the stream should be maintained subject to the adequate protection of the river banks and waterhead works, which should be enforced without unnecessary severity towards the natives.

The Segretaries of the permanent Commission shall make an approximative calculation of the ditches existing on either side, and register them, aiming at compiling eventually an accurate list of such ditches with a registration of their dimensions.

Art. 4.

The watering places of the Somalis are to be numbered and registered an the rights of the Somalis protected.

Art. 5.

Any person desiring to construct a canal or irrigation channel must submit his application through the Italian or British Commissioner in the manner prescribe to the Governor. Should the Governor not consider the application worthy of being examined he will refuse it, and will inform the Provincial Commissioner of the decision taken, and the latter in turn will inform the applicant. If the Governor considers the application worthy of consideration he will refer to the permanent Commission for further steps or investigations.

All proposals regarding canals and irrigation channels are to be accompanied by detailed plans and estimates.

Every new canal or channel duly sanctioned by the proper authority is to be registered by the permanent Co mission and the register kept by the Secretaries.

Each Government may construct canals or channels for purposes other than of irrigation, with a depth of five feet under zero level and of unlimited length, without the intervention of the permanent Commission. All these Government canals and channels shall be registered at the offices of the Secretariat.

Art. 6.

To protect the irrigation canals and channels by structures at the water heads, wooden or masonry apertures at the intake and the outlet, concrete, iron, steel, or earthenware pipes shall be adequate. All such works shall be approved by the permanent Commission.

Art. 7.

Suction tubes for pumping machinery for irrigation may be put in position at any depth of the river.

The pumping plant may be either placed on the river bank or on a vessel floating on the surface, which must be moored to the nearest bank.

The position of the suction tubes and the pumping plant as above must be approved by the permanent Commission so that it may not disturb or obstruct navigation.

Pumping plant before being set up must be sanctioned by the permanent Commission and registered in the registers of the Secretariat.

At the present time it is not necessary to fix the quantity of

water which may be taken and the number of the pumps; but in the future the permanent Commission may regulate this.

All pumping plant and machinery must be inspected by an engineer before being taken over for use, and afterwards annually. The results of such inspection shall be registered at the offices of the Secretariat. If the engineer is not a Government officer, the Governors have powers to fix the indemnity to be paid him for the inspection.

Art. 8.

It is advisable that irrigation works on a large scale should not be sanctioned without a careful investigation by the permanent Commission, seeing that they are liable to curtail the annual period during which the river is navigable.

Art. 9.

If the report of the medical authority on the irrigation system decides that there is danger to public health by insufficiency of appropriate outlets for the excess water in the irrigated area, then, upon recommendation from the permanent Commission, the Governor in whose province it is, may oblige the owner to construct at his own expense the necessary outlets and drainage channels recommended by the permanent Commission. The procedure of the permanent Commission in such cases must conform to what is laid down in the sanitary regulations for the two banks. The rules in this article apply to both Government and private projects.

Art. 10.

All projects for using the water of the Juba for motive power must be sent to the permanent Commission in accordance with the procedure laid down in article 5 of the present regulations, and must be accompanied by explanations, plans and specifications of the projects in question. This rule also applies to water to be taken for mills and factories.

RENNELL RODD.

Il numero 1809 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487 e 20 marzo 1913, n. 206;

Vista la legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911 suddetta;

Visto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 851, con il quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Trapani è affidata al Consiglio scolastico, tranne che per il comune di Alcamo, indicato nell'unito elenco;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1° dello stesso regolamento; le deliberazioni del comune di Alcamo e del Consiglio scolastico con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente dal comune di Alcamo suddetto alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Vista la deliberazione e la domanda del commissario prefettizio di Alcamo, capoluogo di circondario, riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10, 11 del citato regolamento 1° agosto 1913, n. 930;

Vista la nuova deliberazione 12 maggio 1917, del Consiglio comunale di Alcamo;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari del comune di Alcamo, della provincia di Trapani, indicato nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della istruzione pubblica e da quello del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per la applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° mag io 1917.

Art. 2.

È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Alcamo deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso articolo 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dal Comune di Alcamo alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Trapani emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo, entro il mese di aprile 1917, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo stesso deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di maggio successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione scolastica per la provincia di Trapani, formato per l'esercizio finanziario 1916-1917, saranno apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto. Esso comprenderà le entrate e le spese relative ai 2[12 dell'esercizio suddetto per i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

RUFFINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Provincia di Trapani.

Elenco delle somme che il sottoindicato Comune deve versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Numero	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune		Totale
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	
1	Alcamo	68,956 04	4,089 73	73,045 77

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: RUFFINI.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il numero 1820 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1909, n. 138, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Veduto il R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gl'Istituti di emissione ad aprire Filiali in Tripolitania e in Cirenaica, convertito nella legge 23 maggio 1912, n. 511;

Veduto il R. decreto 13 giugno 1912, n. 721, che approva modificazioni ed aggiunte al detto statuto;

Veduto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 892, che approva le norme per il funzionamento di una succursale della Banca d'Italia in Tripoli;

Veduto il R. decreto 15 agosto 1913, n. 1111, che dà facoltà di applicare alla filiale della Banca d'Italia nell'Eritrea norme analoghe a quelle approvate per la Tripolitania col R. decreto 25 luglio 1912, n. 892;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, e il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca d'Italia ha facoltà di istituire una sua filiale nella Somalia italiana anche per il servizio di tesoreria.

Art. 2.

La Banca d'Italia ha facoltà di estendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 63-*bis* del suo statuto, alle sue filiali nella Colonia eritrea e nella Somalia italiana. Nello statuto sociale saranno recate le opportune modificazioni ad occasione di una prossima assemblea generale degli azionisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392, sul trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate e noleggiate per servizio dello Stato;

Viste le leggi 19 luglio 1917, n. 1125, e 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 61-VI: « Soprassoldo e indennità agli equipaggi delle navi mercantili requisite, sequestrate e noleggiate dallo Stato (decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, numero 1392) », con lo stanziamento di lire sei milioni (L. 6 000 000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1782. **Decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ramiseto (Reggio Emilia), di applicare agli effetti dell'anno 1917 la tassa sul bestiame in base alla tariffa eccedente i limiti massimi normali.

N. 1794. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è estesa la facoltà concessa al comune di Salsomaggiore (Parma), col decreto 24 maggio 1917, n. 995, anche agli effetti dell'anno 1916.

N. 1795. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Laboratorio femminile e Ricreatorio festivo San Francesco per le figlie povere del popolo in Assisi, è eretto in ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1796. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell' interno, l'Asilo infantile di Borgo Santa Caterina (Bergamo), è eretto in ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1797. **Decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, si modifica il comma *a*) dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno del comune di Laigueglia, approvato con R. decreto 29 gennaio 1914, n. 139.

N. 1799. **Decreto Luogotenenziale 18 ottobre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Torre Boldone (Bergamo), di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 18 ottobre 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Barile (Potenza).*

ALTEZZA!

L'Amministrazione comunale di Barile, di cui una recente inchiesta ha accertato le anormali condizioni, è venuta a trovarsi nella impossibilità di funzionare, essendosi dimessi 11 dei 20 consiglieri assegnati al Comune e 5 essendo sotto le armi.

Rimasto così il Consiglio con soli 4 componenti fu d'uopo, intanto, affidare la provvisoria gestione del Comune ad un commissario prefettizio.

Dovendosi, però, dare alla gestione straordinaria i poteri indispensabili per la sistemazione dei servizi, occorre, giusta anche l'avviso espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 corrente, far luogo allo scioglimento del Consiglio.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Barile, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Zaccaria Pennacchio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 1° ottobre 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cosenza.*

ALTEZZA!

Dei trenta consiglieri assegnati al comune di Cosenza, cinque si trovano sotto le armi e ventiquattro sono dimissionari. Le ragioni della crisi vanno ricercate nelle gravi difficoltà, specialmente d'ordine finanziario, che ostacolavano il funzionamento dell'amministrazione e che questa non riusciva a superare. Il prefetto ha, provvisoriamente, affidato la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Non potendosi, però, procedere – nelle eccezionali condizioni del momento e per l'assenza di numerosi elettori per servizio militare – alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza, e non disponendo d'altro canto il commissario prefettizio di poteri sufficienti per provvedere alla sistemazione della finanza municipale ed alla riorganizzazione dei pubblici servizi, che risultano in istato di grave disordine, occorre far luogo, mediante il formale scioglimento del Consiglio, alla nomina di un R. commissario.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza del 12 settembre corr., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor nob. cav. dott. Francesco Besozzi-Visconti, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744 e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri dei RR. commissari presso le seguenti Amministrazioni comunali disciolte:

Chiaravalle, provincia di Ancona.
Aielli — Amatrice — Borgocollefegato — Cagnano Amiterno — Tornimparte, provincia di Aquila.
Castelfogognano — Castiglione Fiorentino — Montevarchi — Sansepolcro, provincia di Arezzo.
Baiano — Monteforte Irpino — Orsara di Puglia — San Martino Valle Caudina, provincia di Avellino.
Altamura — Corato — Gioia del Colle — Minervino Murge — Sannicandro, provincia di Bari.
Arpaise — Baselice, provincia di Benevento.
Imola — Lizzano in Belvedere, provincia di Bologna.
Marianopoli, provincia di Caltanissetta.
Castropignano — Pozzilli, provincia di Campobasso.
Castellonorato — Itri — Monte San Biagio — Nola — Vico di Pantano, provincia di Caserta.
Leonforte — Zafferana Etnea, provincia di Catania.
Cutro — Martirano, provincia di Catanzaro.
Cerchiara Calabro — Luzzi — Marano Marchesato — Rossano — Saracena, provincia di Cosenza.
Comacchio — Copparo — Lagosanto, provincia di Ferrara.
Castelfiorentino — Figline Valdarno — Modigliana — Pelago — Pontassieve — Premilcuore, provincia di Firenze.
Ascoli Satriano, provincia di Foggia.
Albenga — Mignanego — Rivarolo Ligure — Sant'Olcese — Vendone, provincia di Genova.
Favara — Menfi, provincia di Girgenti.
Castel del Piano, provincia di Grosseto.
Cannole — Ceglie Messapica — Ginosa, provincia di Lecce.
Portoferraio, provincia di Livorno.
San Severino Marche — Tolentino, provincia di Macerata.
Bozzolo — Moglia, provincia di Mantova.
Caprileone — Castelmola — Furnari — Milazzo — Mistretta — Nizza di Sicilia — Roccalumera — Tripi, provincia di Messina.
Carpi — Nonantola, provincia di Modena
Chiaiano e Uniti — Vico Equense, provincia di Napoli.
Battaglia, provincia di Padova.
Belmonte Mezzagno, provincia di Palermo.
Pellegrino Parmense, provincia di Parma.
Groppello Cairoli, provincia di Pavia.
Cesi, provincia di Perugia.
Sassofeltrio, provincia di Pesaro.
Diano Marina — Pieve di Teco, provincia di Porto Maurizio.
Banzi — Bella — Genzano — Irsina — Matera — Pisticci, provincia di Potenza.
Alfonsine — Fusignano, provincia di Ravenna.
Bruzzano Zeffirio — Calanna — Caraffa del Bianco — Caulonia — Ferruzzano — Gallico — Melito Porto Salvo — Molochio — Palizzi — Seminara — Stilo — Varapodio, provincia di Reggio Calabria.
Marcellina — Montelibretti — Nettuno — Prossedi — Serrone, provincia di Roma.
Bottrighe, provincia di Rovigo.
Acerno — Sassano, provincia di Salerno.
Bono — Burgos — Sassari, provincia di Sassari.
Cetona — Radicofani — Radicondoli — Sarteano — Sinalunga, provincia di Siena.
Modica — Pachino — Spaccaforno, provincia di Siracusa.
Moscufo — Penne, provincia di Teramo.
Campobello — Castelvetrano — Marsala, provincia di Trapani.
Vittorio, provincia di Treviso.
Ampezzo — Erto e Casso — Pasiano — Paularo — Polcenigo — Pontebba — Porpetto — Povoletto — Rodda, provincia di Udine.
Cavarzere, provincia di Venezia.
Colognola ai Colli — Pressana — San Martino Buonalbergo, provincia di Verona.
Arsiero, provincia di Vicenza.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

I MINISTRI PER L'AGRICOLTURA, PER L'INTERNO
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduti i decreti Luogotenenziali 27 aprile 1917, n. 472, 2 agosto 1916, n. 926, 27 agosto 1916, n. 1100;

Veduti i decreti Ministeriali 30 maggio 1916, 24 luglio 1916, 27 gennaio 1917 e 16 agosto 1917, relativi al prezzo massimo della calciocianamide;

Sentito il Comitato tecnico dell'agricoltura;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo massimo di vendita della calciocianamide è fissato in lire sessantotto (L. 68,00) per quintale, del titolo garantito 15-16 0[0 di azoto, in sacchi da cento chili, tela per merce, reso franco sul vagone alla stazione di partenza.

Art. 2.
Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 16 agosto 1917 relative alla vendita della calciocianamide.
Art. 3.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e avrà effetto fino a nuova disposizione.
Roma, 15 novembre 1917.
Il ministro per l'agricoltura: MILIANI.
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi
Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76, 17 giugno 1917, n. 978, 7 ottobre 1917, n. 1598;
Veduto il decreto 2 maggio 1917 del commissario generale per i consumi, relativo alla determinazione dei prezzi massimi dei latticini, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio 1917, numero 104;
Considerata la opportunità di incoraggiare la produzione del burro e di determinare il prezzo massimo anche in relazione al costo del burro conservato in refrigerante, che ora entra in consumo:
Udito il Comitato amministrativo per gli approvvigionamenti e i consumi;

Decreta:
Art. 1.
Il prezzo massimo di base del burro, sia per merce fresca di produzione invernale, sia per merce conservata, è fissato in L. 600 al quintale.
Art. 2.
Rimangono in vigore le norme stabilite dal decreto 2 maggio 1917 del commissario generale per i consumi, relative alla determinazione dei prezzi di vendita da parte del commercio all'ingrosso e di quello al minuto.
Art. 3.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblizione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Roma, 15 novembre 1917.
Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi: CRESPI.

R. esercito italiano

COMANDO SUPREMO

Noi, tenente generale, comm. Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;
Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;
Visti i numeri 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

Ordiniamo:
Art. 1.
Nel territorio delle operazioni gli impiegati civili dello Stato, ivi compresi i magistrati e gli insegnanti, gli amministratori, gli impiegati ed i salariati delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro Istituto o stabilimento pubblico, i notai, i medici, i farmacisti, le ostetriche non potranno allontanarsi dalla residenza senza la preventiva autorizzazione dell'autorità militare che dovrà essere richiesta a mezzo del prefetto della Provincia.
Art. 2.
Salvo i provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno puniti col carcere militare.
15 novembre 1917.
Il capo di stato maggiore dell'esercito: DIAZ.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 5 maggio 1917:

Vedove.

Sena Rosina di Paolercio Angelo, id., L. 680 — Dambrosio Maddalena di Cirillo Pasquale, id., L. 630 — Fabbri Maria di Giovannardi Antonio, id., L. 630 — Ricci Ida di Alterini Gustavo, id., L. 630.

Lombardo Concetta di Mangiafico Sebastiano, soldato, L. 630 — Santello Cornelia di Barcato Ettore, id., L. 630 — Ferrero Teresa Maria di Graziano Baldassarre, id., L. 630 — Micossi Aurora di Perini G. Battista, id., L. 630 — Rosina Francesca di Zeno Angelo, caporal maggiore, L. 840 — Dolci Lodovica di Quatti Angelo, id., L. 840 — Vitiello Filomena di Raiola Gennaro, soldato, L. 630 — Merli Ermete di Molardi Epifanio, id., L. 630 — Iacobacci Concetta di Asci Luigi, id., L. 630 — Serafini Giovanna di Giansante Domenico, id., L. 630 — Raimoldi Ida di Brasca Gaetano, id., L. 630 — Ferranti Maria di Impellizzieri Concetto, caporal maggiore, L. 840 — Crotti Lucia di Ghelfi Guglielmo, soldato, L. 730 — Iaunetta Gaetana di Pitisci Giuseppe, id., L. 630 — Di Domenicantonio Angela di Fralleoni Guido, id., L. 630 — Cuccu Leonarda di Vargine Paolo, sergente, L. 1120 — Allisio Domenica di Allisio Giacomo, soldato, L. 630 — Travaglio Teresa di Difronzo Giuseppe, id., L. 680.

Fulgheri Stefana di Carta Antonio, soldato, L. 630 — Bergier Carolina di Carrà Andrea, id., L. 630 — Gagliarducci Antonia di Cellilli Giovanni, id., L. 630 — Grieco Elisabetta di Barbano Rocco, caporal maggiore, L. 840 — Ragonese Remigilia di Fusco Francesco, soldato, L. 630 — Peruzzi Clorinda di Frattigiani Orazio, sottotenente, L. 1500 — Lei Ernesta di Panini Antonio, soldato, L. 780 — Bredi Lucia di Carbonari Luigi, id., L. 630 — Passerini Stella di Lucchini Giulio, id., L. 630 — Danesi Medea di Ugolini Attilio, id., L. 630 — Zanardi Grimina di Ugolini Guido, id., L. 630 — Vignotti Giovanna di Siriniato Carlo, id., L. 630 — Raimondi Maria di D'Ambrosi Domenico, sergente, L. 1120 — De Seco Concetta, di Consenti Marco, soldato, L. 630 — Sansavini Virginia di Monti Sante, caporale, L. 840 — Randazzo Rita di Sambataro Luigi, soldato, L. 630 — Gibilisco Serafina di Mozzicato Sebastiano, id., L. 630 — Verozzi Maria di Bisceglie Pasquale, id., L. 630.

D'Annunzio Lucia di Visocchi Angelo, soldato, L. 630 — Miglio Francesca di Perego Angelo, id., L. 630 — Martarello Corina di Battocchio Fenone, id., L. 680 — Albiero Palmira di Finotti Sante, id., L. 730 — Vezzoli Marte di Gatti Gabriele, id., L. 630 — De Felice Lucia di Maiellaro Felice, id., L. 630 — Coppola Assunta di Terminiello Francesco, id., L. 680 — Brogi Maria di Gambarelli Giuseppe, id., L. 630 — Montanari Chiarina di Dardanelli Ilarino, id, L. 630 — Gasparini Zefferina di Mattioli Narciso, caporale, L. 840 — De Brasi Santa di De Brosi Michele, soldato, L. 680 — Sorbera Antonina di Foti Losario, id., L. 630 — Lappalardo Grazia di Puglisi Salvatore, id., L. 630 — Giacomelli Elvira di Sarto Valentino, id., L. 630 — Ferrari Maria di Ferrari Secondino, id., L. 630 — Esposito Rachele di Sica Crescenzo, id., L. 630 — Lombardo Ignazia di D'Alessandria Salvatore, id., L. 630 — Lanzallotto Maria di Cristello Francesco, id., L. 630.

Roder Angela di Pessotto Giacomo, soldato, L. 630 — Lorenzini Ernesta di Cavaglieri Armando, id., L. 630 — Rudoni Felicita di Rudoni Lorenzo, caporale, L. 840 — Liuzzo Maria di Maio Fortunato, id., L. 840 — Candarella Angela di Palazzolo Giuseppe, soldato, L. 630 — Argera Teresa di Pampena Salvatore, id., L. 630 — Maroso Chiara di Rec Luigi, id., L. 630 — Sandroni

Maria di Stocchi Decimo, id., L. 630 — Rapaccini Ida di Bagni Luigi, id., L. 630 — Cognasso Marietta di Pessina Antonio, id., L. 630 — Mezzanzanica Teresa di Sola Antonia, id, L. 630 — Felloni Giuseppina di Chesi Palmira, id., L. 630 — Vecchio Luigia di Castelli Magno, id., L. 630 — Bruschi Maria di Landi Giovanni, id., L. 630 — Lucà Serafina di Malerba Giovanni, id., L. 630 — Lauteri Maria di Ferraudo Luigi, id., L. 630 — Saretti Lucia di Borgna Chiuffrida, id., L. 630 — Fissore Giustina di Camperi Arturo, capitano, L. 1720 — Ruatta Lucia di Roasio Francesco, soldato, L. 630 — Perotto Angela di Realis Lorenzo, id., L. 630 — Adranno detta Adriano di Silvestrini Domenico, id., L. 630.

Fava Maria di Segala Bonaventura, caporal maggiore, L. 840 — Caio Maria di Ustrielli Antonio, soldato, L. 630 — Vecchiolla Maria di Calò Alessandro, id., L. 630 — Mantovi Vittoria di Casamolli Giuseppe, id., L. 630 — Merlo Pasqua di Carraro Giovanni, id., L. 630 — Checcagli Francesca di Momordici Francesco, id., L. 630 — Cappa Marianna di Gentili Giovanni, id. L. 680 — Ciuti Adele di Fratini Eliseo, id., L 630 — Cislaghi Celestina di Marcoli Giuseppe, id., L. 680 — Inceppi Argentina di Michelotti Franco, id., L. 630 — Genovese Giovanna di Cannella Michele, id., L. 630 — Milani Maria di Ghidoni Ennio, id., L. 630.

Innocenzi Vincenza di Peruzzi Antonio, soldato, L. 680 — Simoni Maria di Paperini Pasquale, id., L. 630 — Altobelli Natalina di Gizzi Vincenzo, id., L. 630 — Cerdelli Clementina di Rabaglia Domenico, id., L. 630 — Bertolini Cesira di Ferretti Antonio, id., L. 680 — Bestelli Ida detta Luigia di Ferrè Ercole, id., L. 630 — Colombo Luigia di Mandelli Guido, id., L. 630 — Micheli Valentina di Cattani Enrico, id., L. 630 — D'Amato Giuseppina di Esposito Raffaele, id., L. 630 — Ballestrero Francesca di Rapone Agostino, id., L. 680 — Rossetti Laura di Mancini Giulio, id., L. 630.

Gabriele Angela di D'Onghia Giovanni, soldato, L. 630 — Garufi Francesca di Di Cara Carineto, id., L. 630 — Ceruti Maria di Guerrini Pietro, id., L. 630 — De Bomis Colombo di Eliseo Domenico, id., L. 630 — Roncati Maria di Rossetti Luigi, id., L. 630 — Vagnini Giuditta di Bracci Innocenzo, id, L. 680 — Capogna Luisa di Micheli Francesco, id., L. 630 — Mancini Maria di Grassi Carlo, caporale, L. 840 — Vacco Maria di Sainate Nicola, soldato, L. 630 — Tancredi Maria di Romano Francesco, caporale, L. 840 — Miceli Rosa di La China Carmelo, soldato, L. 680 — Corvoglia Agata di Chiriati Giuseppe, id., L. 630 — Cardello Caterina di Ledda Michele, id., L. 630 — Nava Maria di Collico Alessandro, id., L. 630 — Caccavale Caterina di Caccavale Leopoldo, id., L. 630.

Ercole Virginia di Ercole Alfonso, soldato, L. 780 — Gribaudo Costanza di Cavallo Carlo, id., L. 730 — Arbatti Emilia di Zanchi Enzo, id., L. 630 — Parisi Giuseppa di Capilli Giovanni, id., L. 630 — Riccobene Marianna di Sedita Salvatore, id., L. 630 — Favacchia Giuseppa di Scillieri Gaetano, id., L. 630 — Bergonzini Ernesta di Monelli Riccardo, id., L. 630 — Ciancagli Iacopina di Pietrelli Riccardo, id., L. 630 — Curatitoli Luigia di Simini Pietro, id., L. 630 — Medori Giuseppina di Petrini Amidio, id., L. 630 — Stefanori Elsa di Velletrani Corrado, id., L. 730 — Confortini Lucia di Giacometti Ioelle, id., L. 730 — Ruata Ambrosina di Coraglia Antonio, id., L. 630 — Messina Rachele di Orrin Eugenio, id., L. 630 — Galavotti Marianna di Coleffi Clearco, caporale, id., L. 840 — Previtera Grazia di Previtera Paolo, soldato, L. 630 — Manocchio Teresa di Del Poggio Pasquale, id., L. 630 — Prandi Teresa di Mussini Umberto, id., L. 780 — Urso Rosa di Alesci Salvatore, id., L. 630 — Giani Amelia di Deglinnocenti Guglielmo, id., L. 630 — Sciarratta Bice di Iacopini Arturo, id., L. 630 — Loscalzo Maria di Iula Rocco Giuliano, id., L. 630 — Ferioli Delfina di Lodi Alfonso, id., L. 680 — Lardo Maria di Miraglia Egidio, id., L. 630 — Sverzellati Maria di Zoncada Angelo, id., L. 630 — D'Antona Maria di Saraceno Gennaro, id., L. 630 — Bertuletti Giudizta di Biondi Angelo, id., L. 680 — Salvi Lucia di Artufoni Angelo, id., L. 630 — Cecchi Rosa di Giacomini Primo, id., L. 630 — Bonno Paola di Polimeno Vincenzo, id., L. 630 — Doniselli Maria di Bergamini Antonio, id., L. 630 — Simonetti Pasqua di Tagliaferri Giovanni, id., L. 630 — Dometto Giuseppina di Sarto Giuseppe, sergente, L. 1120 — Di Biasi Maria di Lullo Vincenzo, soldato, L. 630 — Canal Angela di Bravini Giacomo, id., L. 630 — Govoni Maria di Franzoni Pietro, id., L. 630 — Vitali Maria di Flandi Roberto, id., L. 630 — Giancaterino Maria di Delle Monache Paolo, id., L. 730.

Fabbri Serena di Callegari Bartolomeo, caporale, L. 890 — De Simone Anna di Cirillo Giuseppe, soldato, L. 630 — Lomi Rosa di Pollini Cesare, caporal maggiore, L. 840 — Richetti Adele di Sala Giovanni, id., L. 630 — Di Mauro Rosaria di Salerno Agrippino, id., L. 630 — Africano Maria di Finocchio Matteo, id., L. 630 — Paolina Celestina di Cifera Francesco, id., L. 630 — Cavaliere Lucia di Mancini Santo, id., L. 680 — Del Bagno Margherita di Sacco Francescantonio, id., L. 630 — Borghi Carolina di Vaccari Oreste, id., L. 630 — Iacobucci Maria di Sacco Francesco, id., L. 680 — Lambertucci Maria di Cimarelli Antonio, id., L. 630.

Locarini Maria di Rota Carlo, id., L. 130 — Burchianti Ernesta di Bertelli Angelo, id., L. 630 — Nencioni Artemisia di Dreini Armando, id., L. 630 — Giulioni Annunziata di Quintini Clito, id., L. 630 — La Porta Rosa di Tortorici Michele, caporal maggiore, L. 840 — Loni Pompilia di Marchetti Aurelio, soldato, L. 680 — Zannier Maria di Buliani Giacomo, id., L. 630 — Clementi Rosa di Feri Giuseppe, id., L. 630 — Zilio Domenica di Rebellato Angelo, id., L. 680 — Maccagnan Melania di Tanesco Giuseppe, id., L. 630 — Di Pillo Agata di Di Pasquale Ernesto, id., L. 630 — Artenti Antonietta di Scalzaferri Vincenzo, sergente, L. 1120 — Martini Domenica di Cerbai Pietro, soldato, L. 630 — Ciavaglia Mariangela di Susa Paolo, id., L. 630 — Adamo Giuditta di Palma Alessio, id., L. 630 — Issoglio Rosa di Ruffinato Vincenzo, id., L. 420 — Bonifazi Bonifacia di Colcelli Paolo, id., L. 630 — Longhi Argia di Perboni Olindo, id., L. 730 — Romani Ida di Lorenzi Valente, sergente, L. 1170 — Palazza Giovanna di Gigliotti Antonio, caporale, L. 840 — Melidone Maria di Lotorto Pasquale, soldato, L. 630 — De Folco Giusoppa di Granata Giuseppe, id., L. 630 — De Luca Maria di Calcagni Pasquale, id., L. 630 — Cappello Bianca di Rovere Ferdinando, id., L. 630 — Cinotti Giovanna di Bocci Giovanni, id., L. 630 — Lauzetta Teresa di Della Marea Giuseppe, id., L. 630 — Musante Maria di Cuneo Giambattista, id., L. 630.

Baroni Filomena di Roberti Luigi, soldato, L. 630 — Romanazzo Martina di Carlucci Francesco, id., L. 630 — Rapalcà Maria di Capocasale Francesco, id., L. 630 — Losacco Rosa di Loconte Vitantonio, id., L. 630 — Minucchi Giuseppina di Sacchi Angelo, id., L. 630 — D'Ambrogio Filippa di Marino Salvatore, id., L. 630 — Ambroscio Luisa di Avino Giuseppe, id., L. 630 — Paolini Maria di Franzoni Albino, id., L. 630 — Ruggero Grazia di Mistretta Salvatore, id., L. 630 — Simone Maria di De Giorgi Salvatore, id., L. 630 — Falci Alfonsa di Gambino Francesco, id., L. 630.

Locati Antonia di Locati Ernesto, soldato, L. 630 — Vignati Savina di Gandioli Teodoro, id., L. 630 — Porta Marcellina di Rapetti Savino, id., L. 630 — Serfilippi Amelia di Girolometti Ernesto, id., L. 630 — Agostino Maria di Mimici Luigi, id., L. 630 — Ricci Barbara di Marchioni Giuseppe, id., L. 680 — Barnaba Maria di Mirizio Giosuè, id., L. 680 — Nigro Maria di D'Alessandro Salvatore, id., L. 630 — Palestro Maria di Ogliaro Auterio, id., L. 680 — Scotti Carola di Cugini Lorenzo, id., L. 630 — Cicino Maria di Tennina Eugenio, id., L. 730 — Niccolai Savina di Testi Alessandro, id., L. 630.

Dall'Oglio Arpalice di Tanchelli Ugo, soldato, L. 630 — Rampichini Deodata di Pianesi Arturo, id., L. 630 — Cavina Maria di Rei

Luigi, id., L. 630 — Castelli Maria di Zanzi Andrea, id., L. 680 — Mantellini Maria di Ravaglioli Orlando, id., L. 630 — Napoleone Apollonia di Giusti Domenico, id., L. 630 — Chessari Rosa di Iacono Carmelo, id., L. 630 — Caruso Rosaria di Zeccalà Pasquale, caporale, L. 840 — Passigni Maria di Grilli Roberto, soldato, L. 630 — Nittoli Teresa di Montano Giuseppe, id., L. 630 — Spaziano Benedetta di Zompa Giovanni, id., L. 680 — Aprile Francesca di Parassole Giacomo, caporale, L. 840 — Zappalà Rosaria di Messina Antonio, soldato, L. 630 — Denotti Maria di Brundu Salvatore, id., L. 630.

Nardo Angela di Musso Alfonso, soldato, L. 680 — Furlaneto Amelia di Mion Sigismondo, id., L. 630 — Lana Luigia di Salamina Giuseppe, id., L. 630 — Provenzali Marianna di Montanti Costantino, id., L. 630 — Fioravanti Ermelinda di Benedetti Adolfo, id., L. 630 — Manta Carmela di Tona Giuseppe, id., L. 630 — Roverselli Maria di Ferrario Alfonso, caporale maggiore, L. 840 — Del Fabro Maddalena di Romanin Giuseppe, soldato, L. 730 — Fontanini Norina di Cortinazzi Romeo, id., L. 630 — Iemmi Giuseppina di Ferrari Aurelio, id., L. 880 — Ogna Maria di Piccini Luigi, id., L. 630 — Arcsi Adelaide di Morini Tommasino, id., L. 630 — Baldan Vittoria di Andreatta Vittorio, id., L. 630 — Santagati Pasqua di Privitera Salvatore, id., L. 630 — Lamberto Teresa di Lamberti Giusto, id., L. 680 — Trevisan Italia di Barbiero Adolfo, id., L. 780 — Bortolotto Regina di Baù Giovanni, id., L. 680 — Collodi Santa di Palandri Attilio, caporale, L. 840 — Contini Anita di Bicchierini Eletto, soldato, L. 630 — Battista Catterina di Mariano Nicola, id., L. 630 — Minafra Nicola di Mazzone Giuseppe, id., L. 630 — Barberio Giacomo di Giordano Nicola, id., L. 680 — Zisa Carmela di Mandarà Giovanni, id., L. 630 — Finocchi Anima di Cicciarelli Arcangelo, caporale, L. 840.

Pucci Assunta di Domenici Amadio, soldato, L. 630 — Ercoliani Maria di Bettini Giulio, id., L. 630 — Iannella Filomena di Tobia Antonio, id., L. 630 — De Vincenzi Ilde di Raimondi G. Battista, id., L. 680 — D'Alessandro Maria di Delle Luche Giovanni, id. L. 680 — Brondi Maria di Freccia Silvio, id., L. 630 — Martino Lucia di Sinotto Angelo, id., L. 630 — Renati Renata di Lazzari Giulio, id., L. 630 — Fortuna Gentilina di Mantovani Angelo, id., L. 630 — Scattaneggia Carmela di Nardi Nicola, id., L. 630 — Gasparelli Catterina di Poggia Fedele, id., L. 680 — Gemin Maria di Cortese G. Battista, id., L. 630 — Merlo Leonildo di Peteriva Mansueto, caporale maggiore, L. 840 — Dori Maria di Laurenti Michele, soldato, L. 630 — Simonazzi Maria di Garibaldi Carlo, id., L. 630 — Spinato Augusta di Botteon Giuseppe, sergente, L. 1120 — Larotonda Antonia di Sinisi Donato, soldato, L. 630 — Masi Giuseppina di Guaglimini Romolo, id., L. 630 — Arrà Zelinda di Egidi Ettore, id., L. 630 — Roggi Sabatina di Frosinini Angiolo, id., L. 630 — Cascavilla Maria di Silvestri Ernesto, id., L. 630.

Genitori.

Baldi Lorenzo di Quintilio, soldato, L. 630 — Cortigiani Riccardo di Emilio, id., L. 630 — Fabbri Lorenzo di Vincenzo, id., L. 630 — Cuman Giuseppe di Gaetano, id., L. 630 — Bonarrigo Giuseppe di Domenico, sottotenente, L. 1500 — Barbieri Luigi di Antonio, soldato, L. 630 — Chessa Filippo di Luca e Carmine, magg. capr., L. 2040 — Cipolla Maria di Qualia Mario, caporale, L. 840 — Ragazzo Vincenzo di Vincenzo, soldato, L. 630 — Tiberi Angelo di Colombo, caporale, L. 840 — Sorbello Vincenzo di Salvatore, soldato, L. 630 — Mocchetto Giovanni di Antonio, caporale, L. 840 — Santiano Maria di Rolando Michele, sottotenente, L. 1500.

Canin Antonia di Restelli Mario, soldato, L. 630 — Pirotta Drego di Pasquale, id., L. 630 — Villa Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Licciardelli Angelo di Sebastiano, id., L. 630 — Vianello Ridolfo di Giovanni, id., L. 630 — Biamonti Sebastiano di Francesco, id., L. 630 — Rossi Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Carusi Panfilo di Luigi, id., L. 420 — Ferrari Giacomo di Luigi, id., L. 630 — Lotto Luigia di Caccia Cesare, id., L. 630 — Di Stefano Giuseppe di Angelantonio, id., L. 630 — Romiti Domenico di Antonio, id., L. 630 — Nure Biagio di Pietro, id., L. 630 — Terreri Felice di Ovidio, id., L. 630 — Greco Gaetano di Giovanni, id., L. 630 — Felicetti Desolida di Giambartolomeo Alfredo, id., L. 420 — Cipriani Palmira di Mengoni, id., L. 630 — Rosa Domenico di Antonio, id., L. 630 — Marasciuolo Pasqua di Gennaldo Turico, id., L. 630 — Ortale Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Bevacqua Santo di Gaetano, id., L. 630 — Fusco Giovanna di Errico Giuseppe, id., L. 630 — Castellucci Francesco di Benvenuto, id., L. 630 — Truffelli Giacomo di Pietro, id., L. 630.

Francucci Ferdinando di Felice, soldato, L. 630 — Regis Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Casarino Giovanni Battista di Ernesto, id., L. 630 — Oldani Angelo di Innocente, id., L. 630 — Penati Fiorina di Parma Carlo, id., L. 630 — Penna Clemente di Antonio, id., L. 630 — Giffini Mariantonia di Saluneri Francesco, id., L. 630 — Cavadini Francesco di Benvenuto, id., L. 630 — Valmori Maddalena di Fronticelli Giuseppe, id., L. 630 — Vallebuona Maria di Botto Giovanni Battista, id., L. 630 — Bettiol Francesco di Domenico, caporale, L. 840 — Amena Nicolò di Antonio, soldato, L. 630 — Serra Speranza di Lecci Pilade, id., L. 630 — Carra Stanislao di Dante, id., L. 630 — Alberto Giuseppe di Giovanni, id., L. 420 — Catino Nicola di Francesco, id., L. 630.

Rolfo Francesco di Francesco, soldato, L. 630 — Lomaro Leopolda di Andreoli Giuseppe, id., L. 630 — Greggio Fidenzio di Vittorio, id., L. 630 — Galassini Clorinda di Tozzi Luigi, id., L. 630 — Grillo Alessandro di Giuseppe, caporale, L. 840 — Giusti Adele di Carosi Roberto, soldato, L. 630 — Guoni Cosimo di Salvatore e Sebastiano, soldato e sergente, L. 1120 — Luciani Fanny di Albano Salvatore, soldato, L. 630 — Salini Paolo di Erminio, id., L. 630 — Giordano Leonardo di Luigi, id., L. 630 — Fiamberti Giuseppa di Finardi Angelo, id., L. 630 — Patano Maria di Di Napoli Francesco, id., L. 630 — Conti Pietro di Giovanni Battista, id., L. 630.

Guarducci Gaetano di Pasquale, caporale, L. 840 — Garuglieri Elvira di Guarducci Pasquale, id., L. 840 — Menzo Giuseppa di Rizza Vincenzo, id., L. 840 — D'Angelo Antonina di Saija Sante, id., L. 840 — Carlini Lorenzo di Stanislao, soldato, L. 630 — Saia Carmelo di Salvatore, sergente, L. 1120 — Dolce Luigi di Lorenzo, soldato, L. 630 — Maisa Giovanni Battista di Giuseppe, caporale, L. 840.

Frichi Maria di Natale Pietro, soldato, L. 630 — Bertinetti Giovanna di Trivero Felice, id., L. 630 — Pierazzuoli Pietro di Giuseppe, caporale, L. 840 — Sani Pietro di Carlo, soldato, L. 630 — Betti Bernardo di Serafino, id., L. 630 — Cassarino Nunzio di Antonio, id., L. 630 — Dessi Maria di Porru Damiano, id., L. 630 — Gori Emilio di Luigi, cap., L. 840 — Russo Michele di Bernardino, soldato, L. 630 — Nacci Angelo di Antonio, id., L. 630 — Musci Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Testa Angelo di Alessandro, id., L. 630 — Battaglia Giuseppe di Marco, id., L. 630 — Cassenari Giuseppe di Battista, caporale maggiore, L. 840 — Toia Giuseppe di Salvatore, id., L. 840.

Pedranzini Giuseppe di Felice, soldato, L. 630 — Minori Aicardo di Aristide, id., L. 630 - Lazzaro Francesco di Michele, id., L. 630 — Varoli Ernesto di Pietro, id., L. 630 — Bartorelli Adelaide di Benvenuto Guido, id., L. 630 — Marchi Giovanni di Antonio, id., L. 630 — Rovaglio Petronilla di Furia Riccardo, id., L. 630 — Riniti Maria di Manella Rocco, id., L. 630 — Orto Angelo di Proietto Vincenzo id., L. 630 — Galimberti Carlo di Virginio Angelo, id., L. 630.

Liso Michele di Riccardo, soldato, L. 630 — Di Giamberardini Adamo di Domenico, id., L. 210 — Longo Donato di Raffaele, id., L. 630 — Magagnoli Luigi di Angelo, id., L. 630 — Carraresi Cesare di Fortunato, id., L. 630 Ventura Maria di Cavallini Vittorio, id., L. 630 - Burroni Lorenzo di Alberto, id., L. 630 — Cosenza Feliciano di Pasquale, id., L. 630 — Ariatta Carlo di Placido, id., L. 630 — Quercioli Pietro di Bruno, cap., L. 840 — Cattabriga Giuseppe di Giovanni, soldato, L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 19). **1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
584159	P. N. 4.50 %	6764	Capitale 3000 Rendita 135	Caturano *Giuseppina* fu Luigi, nubile, domiciliata a Montesarchio (Benevento)	Caturano *Maria-Giuseppa* fu Luigi, ecc, come contro
612090	3.50 %	615878	385	Santo *Aurelio* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Formia (Caserta)	Santo *Gaspare-Aurelio*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 novembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 novembre 1917, in L. 152,20.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 15 novembre 1917, da valere per il giorno 16 novembre 1917

Franchi	147 81 1/2	**Dollari**	8 52 3/4
Lire sterline	40 46 1/2	**Pesos carta**	3 78 1/2
Franchi Svizzeri	191 58	Lire oro	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Ispettorato di sanità.

Notificazione di aumento dei posti di sottotenente medico di complemento nella R. marina messi a concorso con decreto Ministeriale 16 settembre 1917, *Gazzetta ufficiale* n. 238 del 9 ottobre 1917 (registrata alla Corte dei conti il 31 ottobre 1917).

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale, in data 16 settembre 1917, concernente bando di concorso - a titoli - per la nomina di 20 sottotenenti medici di complemento nella R. marina, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1917;

Decreta:

Il numero dei posti, da occupare, di sottotenente medico di complemento nella R. marina - messi a concorso col succitato decreto Ministeriale 16 settembre 1917 - è portato da venti a quaranta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 ottobre 1917.

DEL BONO.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *15 novembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 905).

Il nemico ha intensificato la sua azione sulla nostra fronte montana, dalla zona di Asiago alla valle della Piave.

Nella notte sul 14 attaccò il tratto Monte Sisemol-Meletta Davanti, che resistè validamente. L'azione fu continuata da noi con successo nella giornata di ieri, per scacciare con contrattacchi parziali nuclei avversari che, raggiunto qualche elemento avanzato delle nostre posizioni, tentavano sostenervisi.

Nella mattinata di ieri il nemico portò l'attacco più a nord sul tratto Meletta Davanti-Monte Fior-Monte Castelgomberto: respinto, ripetè il tentativo nella serata con maggiori forze e violenza, ma venne nuovamente ributtato. Colonne che dal Lisser avanzavano a ventaglio verso la fronte Frisoni confluenza Brenta-Cismon vennero prese sotto il fuoco della nostra artiglieria e arrestate. Numerose forze hanno impegnato la nostra occupazione avanzata tra Cismon e Piave; a Monte Roncone l'avversario venne respinto; a Monte Tomatico i nostri avamposti ripiegarono, dopo buona resistenza, sulle posizioni prestabilite; nella direzione della stretta di Quero, l'attacco nemico fu paralizzato.

Nella pianura la lotta è continuata: nuovi tentativi nemici di passare la Piave sono stati sventati; i reparti che passarono il fiume nei giorni precedenti sono rinserrati sempre più dappresso nell'ansa di Zenson e contenuti nel tratto allagato tra Piave e Vecchia Piave, dove sono stati contrattaccati e vengono battuti dalle nostre batterie in concorso con le artiglierie della R. marina.

Nella giornata di ieri i nostri apparecchi bombardarono efficacemente i ponti sulla Livenza e sul Monticano e, abbassandosi a poche centinaia di metri, mitragliarono truppe e traini in marcia lungo le rotabili della pianura.

Diaz.

Settori esteri.

Secondo un comunicato ufficiale da Jassy, gli austro-bulgari danno prove, a periodi, di attività tanto in Moldavia, quanto in Dobrugia bombardando le linee russo-rumene e riprovandosi ad attraversare il canale di San Giorgio.

Dalla Fiandra all'Alsazia non sono segnalati che cannoneggiamenti e colpi di mano con alterna vicenda. Assalti tedeschi contro le nuove posizioni inglesi a nord della strada di Ménin e a nord-est di Passchendaele sono stati respinti con perdite.

In Macedonia non vi sono stati ieri che scontri di pattuglie nella regione dei laghi.

Le operazioni inglesi in Palestina procedono attivamente sia sul litorale, sia a nord-ovest di Gaza.

Gl'inglesi, con abili mosse, si sono impadroniti il 14 corrente del punto di raccordo della linea ferroviaria Urcheba-Dafflasco-Gerusalemme.

Ieri, alla Camera dei comuni, il sottosegretario di Stato per la guerra, rispondendo a varie interrogazioni, ha dichiarato che gli eserciti inglesi ripresero e conquistarono 331,000 chilometri quadrati di territorio su tutti i fronti dal 1° luglio 1916. Dalla stessa epoca g'inglesi presero 30,197 prigionieri e 186 cannoni turchi.

Il numero totale dei prigionieri presi sul fronte occidentale dal 1° luglio 1916 si eleva a 101,534. Quello, pure totale, dei cannoni nello stesso periodo di tempo è di 519. Gli eserciti inglesi dal principio della guerra catturarono su tutti i fronti di guerra circa 166,000 prigionieri e più di 800 cannoni.

L'Ammiragliato inglese comunica che l'ammiraglio americano Benson ed il suo stato maggiore ebbero dal loro arrivo in Inghilterra frequenti conferenze col primo Lord dell'Ammiragliato e col capo e i principali membri dello stato maggiore navale.

Benson fece pure visita al comandante in capo della grande flotta a bordo della nave ammiraglia. Egli visita attualmente le principali basi navali. Eccellenti risultati sono stati ottenuti in queste conferenze e in questi scambi di visite.

La cooperazione della flotta inglese e americana è resa così più facile e più completa.

La statistica del movimento della navi mercantili nei porti francesi durante la settimana decorsa reca: navi entrate 883; uscite 839. Navi affondate, 2 al disopra delle 1600 tonnellate e nessuna al disotto, quattro navi sono state attaccate senza successo. Nessun battello da pesca è stato affondato.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra:

JASSY, 14. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito rumeno in data 13 corrente dice:

Fuoco di fanteria e di artiglieria nella regione del Trotus, nel settore di Grocesti e nella regione di Varnitza.

Alle bocche del Danubio una compagnia bulgara, che aveva passato il braccio di San Giorgio a Uzlina. fu dispersa dall'artiglieria russa.

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nostre ricognizioni operanti nella regione dell'Ailette hanno fatto prigionieri.

Notte calma, salvo nella regione di Caurières, ove il bombardamento si mantiene abbastanza vivo.

Nella giornata del 13 novembre quattro aeroplani tedeschi furono abbattuti da nostri piloti e altri quattro caddero senza controllo nelle loro linee.

La nostra aviazione da bombardamento effettuò parecchie operazioni. Lanciò gran numero di proiettili su vari depositi e accantonamenti nemici nella regione di Mulhouse.

Aeroplani tedeschi bombardarono violentemente la regione di Calais la notte del 13. È segnalato un certo numero di vittime tra la popolazione civile.

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Niente da segnalare, salvo una lotta d'artiglieria abbastanza violenta nella regione a nord di Braye en Laonnois e sulla riva destra della Mosa.

LONDRA, 15. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio d'oggi, dice:

Pattuglie nemiche che tentavano di avvicinarsi alle nostre linee presso il bosco di Poldechoek a nord della strada di Ménin furono respinte ieri nel pomeriggio, dopo aver perduto morti e prigionieri.

I belgi penetrarono nella notte del 13 corrente in una trincea tedesca a nord di Dixmud e demolirono parecchi ricoveri in cemento.

Un colpo di mano nemico nella notte scorsa a nord di Bixschoote fu respinto dal fuoco dell'artiglieria e delle mitragliatrici.

LONDRA, 15. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Stamane di buon'ora il nemico ha bombardato violentemente le nostre posizioni a nord della strada di Ménin, e poco dopo la fanteria tedesca ha cercato di avanzare. Il nostro fuoco ha respinto con successo l'attacco. Abbiamo pure respinto un altro distaccamento che cercava di avvicinarsi alla nostra linea a nord-est di Passchendaele.

L'artiglieria tedesca ha manifestato di nuovo grande attività in vicinanza di Passchendaele nonchè a nord e a sud di questa località.

PARIGI, 15. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 14 corrente, dice:

Media attività dell'artiglieria sull'insieme del fronte. Scontri di pattuglie nella regione dei laghi.

LONDRA, 15. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito inglese in Palestina dice:

L'ultimo rapporto del generale Allenby annuncia che fanteria e truppe montate continuarono la loro avanzata il 14 corrente, e che possediamo adosso la ferrovia nelle vicinanze di Naan Mansurak, compreso il punto di raccordo della linea Urcheba-Damasco con la linea di Gerusalemme.

I turchi subirono gravi perdite il 13 corrente; non meno di 400 morti sono stati inumati soltanto a Katrath. In questo giorno prendemmo 1500 prigionieri, venti mitragliatrici e quattro cannoni.

Le attribuzioni del Consiglio di guerra interalleato

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 14. — *Camera dei comuni.* — Asquith, tra applausi, domanda al primo ministro se può ora dichiarare quali saranno le attribuzioni precise del Consiglio interalleato, di cui è progettata la creazione, e particolarmente quelle dello stato maggiore, che vi sarà addetto, se questo Consiglio si propone, in base al parere del proprio stato maggiore, di far prevalere la sua opinione in materia strategica su quella dello stato maggiore britannico e del comandante in capo sul campo di battaglia, se la decisione definitiva circa la distribuzione e i movimenti dei vari eserciti in campagna sarà presa dal Consiglio o dai Governi che vi sono rappresentati, e se la Camera dei comuni avrà l'opportunità di discutere la creazione di questo Consiglio e le dichiarazioni fatte al riguardo da Lloyd George nel suo discorso di Parigi.

Lloyd George si alza per rispondere, tra applausi.

La miglior risposta che posso dare a questa interrogazione - dice - è di leggere alla Camera gli articoli dell'accordo tra i Governi francese, italiano ed inglese per la creazione del supremo Consiglio di guerra interalleato.

I. — In vista di una miglior coordinazione dell'azione militare sul fronte occidentale, è creato un Consiglio di guerra, composto del Primo ministro e di altri membri del Governo di ciascuna delle grandi potenze i cui eserciti combattono sul fronte occidentale, la estensione dei poteri di questo Consiglio agli altri fronti essendo riservata ad una ulteriore discussione colle altre grandi potenze.

II. — Compito del supremo Consiglio di guerra è di sorvegliare la condotta generale della guerra. Esso definisce le proposte che debbono essere sottoposte alla decisione dei Governi, veglia alla loro esecuzione e ne informa i rispettivi Governi.

III. — Lo stato maggiore e i comandanti degli eserciti di ciascuna potenza, incaricati della condotta delle operazioni militari, rimangono responsabili verso i loro rispettivi Governi.

IV. — I piani generali di guerra elaborati dalle autorità militari competenti sono sottoposti al supremo Consiglio di guerra, che, sotto l'alta direzione dei Governi, assicura la loro concordanza e propone le modificazioni, quando ciò sia necessario.

V. — Ogni potenza delega nel supremo Consiglio di guerra un rappresentante militare permanente, la cui esclusiva funzione sarà quella di consigliere tecnico presso il Consiglio.

VI. — I rappresentanti militari ricevono dai loro Governi e dalle autorità militari competenti dei rispettivi paesi tutte le proposte, informazioni e documenti riferentisi alla condotta della guerra.

VII. — I rapprerentanti militari sorvegliano giorno per giorno la situazione delle forze e dei mezzi di ogni sorta di cui dispongono gli eserciti alleati e quelli nemici.

VIII. — Il supremo Consiglio di guerra si riunisce normalmente a Versailles, ove saranno stabiliti i rappresentanti militari permanenti e i loro stati maggiori. Essi potranno riunirsi in qualunque altro luogo, secondo che le circostanze esigeranno. Le conferenze del supremo Consiglio di guerra avranno luogo almeno una volta al mese.

Si può rendersi chiaramente conto - aggiunge Lloyd George - da questi articoli che il Consiglio non avrà alcun potere esecutivo e che le decisioni definitive in materia strategica, come pure per ciò che riguarda la distribuzione e i movimenti dei vari eserciti in campagna continueranno a spettare ai vari Governi alleati. Nessun servizio di operazioni attive sarà perciò addetto a questo Consiglio.

I rappresentanti militari permanenti attingeranno nel servizio d'informazioni degli alleati, attualmente esistente, tutte le informazioni necessarie per permetter loro di dare pareri al supremo Consiglio degli alleati. Scopo degli alleati è stato di costituire un organismo centrale, il cui compito consisterà nel sorvegliare i campi di operazione nel loro insieme, mediante le informazioni ottenute da tutti i fronti, da tutti i Governi e da tutti gli stati maggiori, e, se occorrerà, di fare da parte loro proposte per la migliore condotta nella guerra.

Se la Camera desidera avere l'opportunità di discutere questo importante argomento, come pure il discorso che io feci a Parigi, il Governo propone che la seduta di lunedì prossimo sia riservata all'uopo.

CRONACA ITALIANA

Il presidente del Consiglio a Venezia. — L'*Agenzia Stefani* comunica da Venezia in data di ieri 15: Stamane proveniente dal quartier generale è qui arrivato il presidente del Consiglio dei ministri on. Orlando. Si recò alla sede del Municipio dove fu accolto dal sindaco conte Grimani e dalla Giunta municipale. Si trattenne a lungo con loro intorno ai più importanti problemi che nel momento attuale si presentano per la città di Venezia, dando corso immediato ad alcuni provvedimenti per i quali ciò fu possibile.

Il presidente del Consiglio dei ministri ricevette la visita del comandante della piazza viceammiraglio Cito col quale ebbe pure una lunga conferenza.

In seguito l'on. Orlando, sempre accompagnato dal prefetto conte Gioia, ricevette le principali rappresentanze degli uffici pubblici residenti in Venezia, con le quali pure s'intrattenne intorno a questioni connesse con l'attuale momento.

Prima che il ministro ripartisse, il sindaco conte Grimani, gli espresse i suoi ringraziamenti per l'atto di premuroso ossequio verso Venezia.

L'on. Orlando rispose con commosse parole.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, on. Silvio Crespi, è partito per Londra, onde rappresentarvi il Governo italiano nella conferenza fra i Governi alleati relativa alla distribuzione del tonnellaggio e con diversi altri incarichi.

Accompagnano l'on. commissario, il consigliere di Stato prof. Vincenzo Giuffrida e l' ing. Mosca, rappresentante del Ministero dei trasporti.

Per i profughi. — L'ammiraglio comandante superiore navale inglese ha rimesso al ministro della marina la somma di lire 2437 raccolte a favore dei profughi del Friuli fra gli equipaggi delle navi dipendenti, accompagnando la generosa offerta con una nobilissima lettera in cui esprime i più cordiali sentimenti di simpatia per l'Italia e di fiducia nell'immancabile vittoria delle sue armi.

L'ammiraglio Del Bono si è affrettato a rimettere la somma al presidente del Comitato di soccorso, on. senatore di Prampero.

Per la superficie dei manifesti. — L'on. ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha diramato una circolare ai prefetti stabilendo che a partire dal 1° dicembre prossimo non si potranno concedere più deroghe per l'affissione di manifesti di dimensioni eccedenti i 75 decimetri quadrati.

Croce Rossa americana. — L'Ambasciata degli Stati Uniti comunica:

Il Consiglio di guerra della Croce Rossa nazionale americana pubblica un prospetto delle somme raccolte e spese fino al novembre. Il totale delle somme finora raccolte ammonta approssimativamente ad ottanta milioni di dollari: il totale delle somme spese fino al novembre raggiunge quasi 41 milioni di dollari, di cui 27 milion di dollari sono stati impiegati in opere di soccorso nei paesi alleati

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ROSARIO DI SANTA FÈ, 14. — La colonia italiana qui residente manifestò attraverso molteplici forme la sua fiducia nell'esercito e la piena solidarietà patriottica dei connazionali, i quali sottoscrissero in un solo giorno 300.000 lire pro profughi, che versarono alla Legazione d'Italia.

PATRASSO, 14. — La colonia italiana accompagnata da maggiorenti si è recata al consolato d'Italia per riaffermare la propria fede nei destini della patria ed ha in questo senso diretto un telegramma d'omaggio a S. M. il Re.

PARIGI, 15. — Il *New York Herald* ha da Copenaghen: La Legazione di Russia conferma che i bolscheviki sono stati battuti a Tsarkoje Selo; Kerensky è padrone di Pietrogrado e Lenine è stato fatto prigioniero. Nessuno straniero è ferito.

PARIGI, 15. — I giornali hanno da Copenaghen: Le truppe del generale Korniloff si sono impadronite del Kremlino. Gli elementi borghesi fanno assegnamento su Rodzianko, Miliukoff e Korniloff.

PARIGI, 15. — Clémenceau ha accettato il mandato di costituire il nuovo Gabinetto.

PARIGI, 16. — Informazioni che sembrano avere la maggiore verosimiglianza danno come probabile la composizione del seguente Gabinetto:

Presidenza del Consiglio e guerra, Clémenceau, col senatore Yeannenex sottosegretario di Stato; interno, Pams; affari esteri, Pichon; giustizia, Peret; finanze, Lebrun o Klotz; commercio, Clémentel; colonie, Augagneur; agricoltura, Darias; istruzione, Laffère; marina, Doumer; approvvigionamenti, Loucheur; lavori, Claveille; aviazione, Jonnart.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.